

XCI.

TORNATA DI VENERDÌ 4 MAGGIO 1888

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Discussione del disegno di legge: Proroga del termine utile alla presentazione delle domande per gli effetti della legge 4 dicembre 1879 — Parlano i deputati Palizzolo, Papadopoli, Cucchi Luigi, Villanova, Trompeo, Galli, il relatore deputato Majocchi ed il ministro della guerra — Approvansi gli articoli del disegno di legge. = Discussione del disegno di legge per autorizzare 162 comuni ad eccedere la sovrimposta — Dopo poche osservazioni dei deputati Di Camporeale, Brunialti, del relatore deputato Cambray-Digny e del presidente del Consiglio approvasi l'articolo unico del disegno di legge. = Discussione del disegno di legge per la distillazione dell'alcool — Discorrono i deputati Saporito, Clementi, Favale, Nicolosi, Faina, De Zerbi, Flauti, Bertana, Di Camporeale, Visocchi, Berti Luigi, il relatore deputato Di Rudinì, il ministro di agricoltura e commercio ed il presidente del Consiglio. — Approvansi gli articoli del disegno di legge. = Il presidente del Consiglio presenta un disegno di legge per la inasequestrabilità degli stipendi agli impiegati dei comuni e delle provincie. = Il presidente annunzia il risultamento della votazione a squittinio segreto sui seguenti tre disegni di legge: Proroga del termine utile alla presentazione delle domande per gli effetti della legge 4 dicembre 1879; Autorizzazione a 162 comuni di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti la media del triennio 1884-85-86; Provvedimenti per la distillazione dell'alcool e per la fabbricazione dei vini.*

La seduta comincia alle 2.35 pomeridiane.

Di San Giuseppe, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di

Petizioni.

4233. **Giuseppe Tinghi** ed altri 33 custodi soprannumerari delle Gallerie e dei Musei di Firenze, chiedono, che siano loro computati come tempo utile per la pensione gli anni passati nel servizio dello Stato in qualità di straordinari.

4234. Il Consiglio comunale di Napoli chiede che Napoli non sia privata della sede della Corte di Cassazione penale.

Cambray-Digny. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cambray-Digny. Prego la Camera, anche a nome del collega onorevole Luciani, di voler dichiarare urgente la petizione n. 4233, presentata dai custodi delle Gallerie di Firenze.

Presidente. Non sorgendo opposizioni, l'urgenza s'intenderà ammessa.

(È ammessa).

Discussione del disegno di legge: Proroga del termine per presentare le domande per gli effetti della legge 4 dicembre 1879.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga del termine utile alla presentazione delle domande per gli effetti della legge 4 dicembre 1879.

Si dia lettura del disegno di legge.

Quartieri, segretario, legge. (V. Stampato numero 131-A).

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Palizzolo. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Palizzolo. Io chiederei alla cortesia dell'onorevole relatore perchè la Commissione non abbia creduto d'insistere nella modificazione che essa aveva in animo di proporre perchè nell'assegno vitalizio da accordarsi ai veterani non fosse tenuto conto degli emolumenti spettanti ad alcuni di essi per essere insigniti di medaglie al valore militare; poichè essa ha ritenuto che nessun maggior carico ne deriverebbe al bilancio dello Stato.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Majocchi, relatore. La Commissione non aveva trascurato di chiedere dal ministro della guerra qualche modificazione della legge 4 dicembre 1879, e specialmente quella alla quale ha accennato l'onorevole Palizzolo.

Ma siccome il Ministero della guerra non intendeva che si ritornasse in alcun modo sulla legge del 4 dicembre 1879, e consentiva nella proroga a condizione che quella legge rimanesse intatta, la Commissione, considerando l'urgenza della proroga per le numerose domande presentate e sulle quali non si può deliberare per essere scaduto il termine concesso da quella legge alla presentazione delle domande stesse, non ha creduto d'insistere nei desideri che aveva espressi per non perdere anche il beneficio che può derivare dalla semplice proroga.

Papadopoli. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Papadopoli.

Papadopoli. Parmi che la questione abbia una certa importanza anche dal lato morale. Perchè, secondo il concetto adottato dal ministro, la medaglia al valore militare perderebbe ogni valore; chi l'ha meritata ottenendo un assegno uguale a quegli che, pur avendo fatto il suo dovere, non ha avuto la fortuna di aver la medaglia.

È vero che si lamenta che di queste onorificenze si sia abusato per il passato; ma mi pare che il tempo abbia rimediato all'abuso.

Infatti se noi guardiamo l'annuario militare vediamo che i decorati della medaglia al valor militare vanno via via scemando.

Nè mi sembra che quelle misere 100 lire all'anno, che accompagnano l'onorificenza, giustifichino le preoccupazioni finanziarie del ministro.

Prego la Camera di considerare che il maggior numero di quelli che hanno guadagnate le medaglie al valor militare sono militari della bassa forza; per i quali 100 lire di più all'anno rappresentano un beneficio non disprezzabile; laddove il carico ch'esse impongono all'erario è minimo.

Mentre, quando si domandano strade ferrate più o meno elettorali, quando si sollevano quistioni che interessano (lo dico con rossore) troppo particolarmente i deputati, la Camera è sempre larga di concessioni; non trovo ragione che la Camera stessa si mostri poi avara verso vecchi soldati che hanno sparso il loro sangue nell'interesse del paese dal quale aspettano una magra pensione; molto magra perchè per gli uomini di bassa forza essa non è che di 240 lire all'anno; mi pare dunque che non sia lecito sottrarre da esse le 100 lire di assegno per le medaglie d'argento al valor militare.

Raccomando quindi la cosa all'onorevole ministro con tutto il cuore. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Maiocchi, relatore. Le osservazioni svolte dallo onorevole Papadopoli sono giustissime; ognuno di noi è penetrato della ragionevolezza delle sue parole, ma debbo tuttavia ripetere a lui quello che ho già risposto all'onorevole Palizzolo.

Anzi debbo soggiungere che, se i preopinanti volessero provocare il voto della Camera, la Commissione non potrebbe schierarsi con loro, perchè essa è riuscita ad ottenere dall'onorevole ministro la proroga condizionatamente all'intangibilità della legge 4 dicembre 1879 e non potrebbe quindi lealmente approvare la benchè menoma modificazione di quella legge.

Presidente. L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di parlare.

Bertolè-Viale, ministro della guerra. Prego la Camera di accettare la proposta di legge come l'hanno formulata gli onorevoli Majocchi e Cavalletto e quale fu accolta dalla Commissione.

Si tratta ora di una semplice proroga; non mutiamo dunque il carattere della proposta. Qua-

lunque modificazione si proponesse di introdurre nella legge del 1879 ne trarrebbe seco naturalmente delle altre; quindi si enterebbe in un altro ordine d'idee che il Governo non potrebbe accettare se non con molte riserve; giacchè si inciamperebbe certamente nella questione finanziaria.

Pertanto, considerando che il meglio è nemico del bene, ed associandomi alle osservazioni giustissime della Commissione, prego la Camera di accettare il disegno di legge quale è stato proposto.

Presidente. L'onorevole Cucchi Luigi ha facoltà di parlare.

Cucchi Luigi. Invoco la cortesia dell'onorevole ministro, per pregarlo di volermi dire se la sua resistenza a nulla mutare in questo disegno di legge arrivi fino al punto da non voler consentire una proroga di un anno invece di quella di sei mesi propostaci dalla Commissione.

Io sono perfettamente d'accordo con lui e con la Commissione che, se si incominciasse a modificare la legge del 1879 non si sa dove si potrebbe finire; ma siccome quella legge lasciava tempo un anno per presentare le domande, così mi sembra che sarebbe logico estendere ad un anno la proroga.

Io conosco persone che vivono in regioni lontane, le quali si disponevano a presentare i loro ricorsi soltanto quando fu promulgata la legge del 22 aprile 1886 con la quale si dichiarava cessata la facoltà di produrre ulteriori domande.

Non intendo fare una proposta formale la quale non incontri l'aggradimento dell'onorevole ministro, ma desidero sapere da lui se ritenga che si manometterebbe la legge 1879 quando la proroga, invece che per un semestre, fosse accordata per un anno. Io non ho altro da aggiungere; la mia è una semplice raccomandazione che rivolgo caldamente alla Camera pregando gli onorevoli colleghi di accettarla, giacchè si tratta di opera molto utile a tanti poveri diavoli, senza ch'essa possa menomamente ledere la economia della legge del 1879, nè aumentare di un centesimo il carico dello Stato.

Presidente. L'onorevole Villanova ha facoltà di parlare.

Villanova. Ho domandato di parlare per unirmi all'onorevole Cucchi Luigi nella raccomandazione da lui fatta all'onorevole ministro ed alla Camera di voler concedere la proroga domandata con questa legge, anzichè per sei mesi, per un anno.

E ciò non solo per le ragioni svolte dall'onorevole Cucchi ma anche perchè a me pare strano

che ogni tanto si debba esser noi chiamati a giudicare della prescrittibilità, o meno, della riconoscenza del paese.

Io credo invece che un uomo il quale ha combattuto le patrie battaglie debba sempre avere la possibilità di far riconoscere i diritti che gli competono, ed è strano, lo ripeto, che si voglia precludergli l'adito di esercitare il suo diritto quasi ch'è si trattasse di un'azione giudiziale prescrittibile.

Io quindi mi unisco non solo alla raccomandazione dell'onorevole Cucchi, ma domando altresì che la Camera approvi un emendamento per prolungare il termine proposto dalla Commissione.

E giacchè mi trovo a parlare, ricordando le modificazioni che dalla Commissione sarebbero state desiderate, io vorrei che si facesse qualche cosa di più che manifestare delle platoniche aspirazioni.

Desidererei che la Camera esprimesse chiaramente la sua opinione; tenendo conto che, purtroppo, si tratta di persone il cui numero va assottigliandosi ogni giorno, onde il bilancio può a mano a mano dare le pensioni in misura più larga di quella che abbia potuto offrire fino ad oggi; e perciò propongo il seguente ordine del giorno:

“ La Camera, convinta che la somma di italiane lire 790,000 stanziata nel bilancio è superiore alle esigenze degli assegni in corso, raccomanda al ministro della guerra nel più breve termine possibile, l'accettazione delle modificazioni state invocate dalla Commissione. ”

Presidente. Prego la Commissione di voler dichiarare se accetti o no quest'ordine del giorno.

Majocchi, relatore. La Commissione non ravvisa nella preghiera mossa dall'onorevole Cucchi, che l'onorevole Villanova ha tradotto in un emendamento, una modificazione alla legge del 1879; non si tratta che di estendere ad un anno il termine di sei mesi proposto dalla Commissione per la presentazione delle domande, per cui da parte della Commissione non ci può essere ostacolo ad accettare quella proposta, quando il Ministero non vi abbia niente in contrario.

Nemmeno l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Villanova può dirsi una modificazione della legge, inquantochè gli articoli di essa rimangono intatti, nè quell'ordine del giorno presenta alcun pericolo per il bilancio; giacchè pur troppo il fondo di 790,000 lire assegnato eccederà tra breve la somma necessaria per soddisfare gli assegni in corso, scemando ogni giorno, come ha

già detto l'onorevole Papadopoli, il numero dei veterani 1848-49.

La Commissione per altro si rimette all'onorevole ministro della guerra, il quale, se lo crederà opportuno, potrà a suo tempo introdurre qualche modificazione, il che importerebbe la presentazione di qualche centinaio di domande di più; e la Commissione sarà lieta di accettare le proposte dell'onorevole Villanova.

Però, fino ad oggi, la Commissione ha trovato di qualche valore l'opposizione fatta dal ministro della guerra, e non ha voluto esporsi al pericolo che si trovassero domande di assegni o anche assegni già deliberati per una somma superiore all'importo del fondo stanziato in bilancio.

Però, ripeto, fra qualche tempo questo pericolo dovrà cessare; ed è perciò che la Commissione se ne rimette all'onorevole ministro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Bertolè-Viale, ministro della guerra. Quanto alla proposta di portare da sei mesi ad un anno il tempo utile per la presentazione delle domande, debbo far considerare che non si tratta di una legge nuova, ma di una legge, non dimentichiamolo, che data dal 1879.

Ove si trattasse di una legge recente, potrebbe avere un valore la considerazione di accordare tempo maggiore a quelli che sono lontani, per presentare le loro domande.

Ma, ripeto, si tratta di una legge votata nel 1879, che ebbe nel 1884 la proroga di un anno, e quindi tutti coloro i quali abbiano creduto di aver diritto agli assegni stabiliti dalla legge stessa, hanno avuto tutto il tempo per inoltrare le loro domande alla Commissione nominata a mente della legge di cui si tratta.

Mi basti il dire che le domande pervenute alla Commissione furono più di 12,000, e cagionarono un lavoro non indifferente alla Commissione. Quindi, senza oppormi in modo assoluto alla proroga di un anno invece che di sei mesi, credo che allo stato delle cose, per tutti coloro i quali o per dimenticanza non presentarono le loro domande, o hanno diritto oggi di presentarle perchè oggi si trovano in condizioni diverse da quelle in cui si trovavano all'epoca in cui la legge fu applicata, il termine di sei mesi possa bastare.

Faccio osservare anche che altrimenti noi finiremo per ingrossare, oltre misura, il lavoro di questa Commissione, quantunque la legge limiti questa facoltà di domande, inquantochè l'arti-

colo 1° dice che: " Non potranno valersi di tale proroga coloro pei quali la Commissione esecutiva ebbe già a pronunciarsi negativamente, salvi gli effetti dell'articolo 9 della legge stessa. „

Quindi è che io, come ho detto, per questa proposta di estensione dei termini della proroga, me ne rimetto alla Camera, fermamente convinto però che se anche si manterranno i sei mesi, non vi sarà nessun danno per coloro i quali aspirano ad ottenere questo assegno.

Quanto all'ordine del giorno dell'onorevole Villanova, debbo dichiarare che gli ordini del giorno, per me debbono avere un valore pratico: e non solamente un valore teorico o d'aspirazione. E quello dell'onorevole Villanova mi pare che avrebbe appunto un semplice valore di aspirazione. L'onorevole Villanova crede che lo stanziamento delle 790,000 lire superi già il bisogno degli assegni. Invece io gli ricordo che questo stanziamento nel 1886 fu accresciuto di 80,000 lire, per un solo esercizio. Soggiungo che le domande fatte, e i diritti riconosciuti furono in numero tale che non si potè dare l'assegno stabilito secondo i vari gradi in modo completo; per cui a molti si dovè limitare l'assegno ad una metà soltanto, giacchè non si poteva oltrepassare lo stanziamento consentito dal bilancio. E solamente nel mese di marzo ultimo decorso, si potè soddisfare per intero alla quota degli assegni spettanti ad ogni singolo individuo in ragione del grado.

Quindi, per qualche tempo certamente, non c'è da sperare, e specialmente poi con l'ammissione di nuovi diritti, per effetto di questa legge, che quell'assegno sia sovrabbondante.

L'ordine del giorno dell'onorevole Villanova, anche a prescindere dal fatto che io dovrei interpellare in proposito il mio collega delle finanze, non sarebbe adunque che una espressione vaga e costituirebbe un impegno che il Governo non può prendere, perchè un Governo, secondo me, deve prendere soltanto quegli impegni, che è sicuro di poter mantenere, poichè non c'è niente di peggio, a mio avviso, che il creare illusioni e aspirazioni che non è possibile soddisfare.

Se fra qualche tempo si vedrà che questa somma di 790,000 lire sarà sovrabbondante agli assegni di coloro i quali hanno diritto a fruire dei benefici della legge del 1879 per iniziativa stessa della Camera dei deputati, come si è fatto con questa legge e con le altre anteriori, si potrà allora soddisfare al desiderio dell'onorevole Villanova.

Per il momento lo prego di contentarsi di

queste dichiarazioni e di ritirare il suo ordine del giorno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Villanova.

Villanova. L'intendimento, col quale aveva presentato il mio ordine del giorno, non era che quello di provocare dal ministro una dichiarazione conforme a quella che ha fatta. E quindi, mentre prendo atto dell'impegno morale da lui assunto, lo ringrazio delle sue dichiarazioni e ritiro il mio ordine del giorno.

Presidente. L'onorevole Cucchi Luigi ha facoltà di parlare.

Cucchi Luigi. Dopo la benevola accoglienza che alla mia raccomandazione ha fatto la Commissione, e avendo udito che il ministro stesso in fin dei conti non la respinge, faccio proposta formale affinché la proroga che questa legge concede sia estesa da sei mesi ad un anno.

Presidente. La Commissione accetta la proposta dell'onorevole Cucchi Luigi?

Trompeo. (*Presidente della Commissione*). La Commissione riconosce l'importanza delle osservazioni d'ordine amministrativo fatte dall'onorevole ministro della guerra, circa la proroga del termine; ma non può disconoscere nello stesso tempo quanto ha detto l'onorevole Cucchi Luigi, cioè che a lui risulta come vi siano persone le quali si trovano in paesi remotissimi, che intenderebbero profittare dei benefici di questa legge.

Quindi, siccome l'onorevole ministro non ha fatto opposizione formale, e pare che non avrebbe assoluta difficoltà di accettare di prorogare ad un anno il termine di sei mesi, così la Commissione accetta la proposta presentata in questo senso dall'onorevole Cucchi Luigi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Galli.

Galli. Dopo quanto ha detto l'onorevole Cucchi, e dopo che il presidente della Commissione ha accettato la sua proposta, non avrei altro da aggiungere per quanto ha tratto a questa proroga.

L'onorevole ministro ha detto che non si tratta di una legge nuova, ma di una legge che fu approvata nel 1879; però gli osservo che si tratta di una proroga nuova. E quindi, prima che a persone lontane arrivi la notizia che questa legge è stata approvata dalla Camera, ci vorrà tanto tempo, forse, quanto ce ne è voluto perchè a loro giungesse la prima volta notizia che la legge era stata approvata.

D'altronde ricordo che l'onorevole Bertolè-Viale fu relatore (ed ebbi in quell'occasione l'onore di conoscerlo) della legge del 1879 in favore

dei veterani; e credo sia questa una ragione di più perchè egli consenta più volentieri nella proposta dell'onorevole Cucchi.

Bertolè-Viale, *ministro della guerra.* Ho dichiarato già che mi rimetteva, per questo, al giudizio della Camera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Papadopoli.

Papadopoli. L'onorevole Bertolè-Viale ha risposto molto gentilmente a tutti gli oratori, ma io aspetto ancora una risposta alla mia modesta osservazione, la quale però son certo che avrà trovato un'eco nel cuor suo di vecchio e prode soldato. Io lo pregherei di dirmi se intenda di tenere a calcolo le condizioni di quei veterani i quali hanno guadagnato la medaglia al valor militare e che, secondo le disposizioni della legge del 1879, vengono ad essere privati di quei miseri 100 franchi annui che sono annessi alla decorazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Bertolè-Viale, *ministro della guerra.* Io credeva di aver risposto all'onorevole Papadopoli.

Non lo avrò nominato, forse; ma dicendo che mi associava alle dichiarazioni fatte dal relatore della Commissione, mi pareva di aver risposto implicitamente anche all'onorevole Papadopoli. Ripeto che si tratta di una legge di proroga; e quindi prego la Camera di non introdurre varianti per la ragione che, ammessa una modificazione, sorgerebbero proposte per modificazioni successive che possono avere un valore superiore od uguale a quelle proposte dall'onorevole Papadopoli.

Papadopoli. Ma Ella dunque non tiene calcolo della raccomandazione da me fattale?

Bertolè-Viale, *ministro della guerra.* Non mi è possibile, perchè non posso accettare modificazioni alla legge proposta.

Presidente. Passeremo alla discussione degli articoli:

“ Art. 1. È accordata una proroga di sei mesi, a decorrere dalla promulgazione della presente legge, per far valere i titoli ad assegno vitalizio in base agli articoli 1, 5 e 7 della legge 4 dicembre 1879 numero 5168.

“ Non potranno valersi di tale proroga coloro pei quali la Commissione esecutiva ebbe già a pronunciarsi negativamente: salvi gli effetti dell'articolo 9 della legge stessa. ”

La Commissione, accogliendo la proposta dell'onorevole Cucchi Luigi, consente, e l'onorevole

ministro se ne rimette alla Camera, che invece di dire: "una proroga di sei mesi" si dica: "una proroga di un anno."

Con questa modificazione metto a partito l'articolo primo.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato, e così pure tutti gli altri articoli della proposta di legge).

" Art. 2. Gli assegni da concedersi in virtù della presente legge saranno dalla suddetta Commissione deliberati soltanto in proporzione delle quote che rimarranno disponibili a tenore del primo comma dell'articolo 9 suddetto. "

" Art. 3. Tra gli individui che presenteranno domanda nel termine indicato all'articolo 1, sia che abbiano rivestito nelle guerre del 1848-49 un grado di ufficiale, sia che abbiano appartenuto alla truppa, la Commissione riconoscerà quelli che avranno provato di trovarsi nelle condizioni prescritte dai citati articoli 1, 5 e 7 della legge 4 dicembre 1879, e li ammetterà ad assegno successivamente secondo la data del loro riconoscimento e nella misura dei fondi disponibili. "

" Art. 4. Qualunque sia la data dei titoli allegati o della domanda, l'assegno vitalizio decorrerà dal giorno della aggiudicazione del medesimo per parte della Commissione. "

Si procederà fra breve alla votazione a scrutinio segreto su questa proposta di legge.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione a 162 comuni e 7 frazioni per eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1888 la media del triennio 1884-85-86.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Autorizzazione a 162 comuni di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti la media del triennio 1884-85-86.

Trattasi di un articolo unico di legge.

La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Di Camporeale. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Di Camporeale. Vorrei fare una raccomandazione, o meglio, una osservazione, al relatore della Commissione.

Sono appena scorsi due anni dacchè fu votata la legge di perequazione intesa a limitare la facoltà ai comuni di sovrimporre.

Da allora in poi non passa quasi settimana che non venga in discussione qualche disegno di legge per autorizzare 50, o 100, o 200 comuni ad eccedere il limite legale con la sovrimposta.

Ora, io domando, se non si può costringere i comuni a non eccedere i limiti stabiliti dalla legge era inutile di promulgare una legge che sanzionasse questa limitazione; ma una volta che questa legge esiste, mi pare che la Commissione permanente, la quale si occupa di queste domande dei comuni, e il Governo medesimo, dovrebbero mostrarsi molto severi nell'accordare tali autorizzazioni, affinchè, per indiretta via, i comuni non vengano ad eludere la legge che ha imposto questa limitazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Cambrey-Digny, relatore. L'onorevole Di Camporeale osserva che la legge sulla perequazione vietava che si eccedesse il limite legale, o il limite del triennio, con la sovrimposta comunale ai tributi diretti, e lamenta che si facciano ora delle leggi per autorizzare questa eccedenza.

Io mi limiterò ad osservare che la legge di perequazione ha, infatti, stabilito una regola generale; ma non ha potuto chiudere la via alle eccezioni, quando di queste eccezioni risulti la necessità.

L'onorevole Di Camporeale può aver letto nella relazione della Commissione, che il numero dei comuni, i quali sono stati autorizzati, l'anno decorso e quest'anno, non è poi tanto grande; e può anche aver veduto che la Commissione, dal canto suo, non ha mancato di fare uno studio abbastanza esatto e severo delle domande e che, anche a proposito di questa legge, ha proposto di non accogliere alcune delle domande.

Posso aggiungere che pochi sono stati i casi, nei quali la Commissione ha creduto di prendere questa deliberazione, perchè le proposte presentate dall'onorevole ministro dell'interno erano state così accuratamente studiate, che la Commissione ha dovuto riconoscere essere, in quasi tutti i casi, indispensabile di concedere l'eccezionale provvedimento che era stato richiesto.

Non credo di dover aggiungere altre parole. Le ragioni per le quali la Commissione ha proposto di concedere la eccedenza e le ragioni per le quali, in alcuni pochissimi casi, ha proposto di negarla, sono state nella relazione ampiamente svolte.

Presidente. L'onorevole Brunialti ha facoltà di parlare.

Brunialti. Colgo l'occasione di questo disegno di

legge, per rivolgere al Governo una raccomandazione che avrei potuto risparmiare, se non fosse stato respinto dalla Camera il disegno di legge sui tributi locali. Quel disegno di legge che, ad onta di qualche difetto, recava ai comuni indiscutibili beneficii, contemplava la condizione in cui vengono a trovarsi molti comuni del regno, i quali, dovendo chiedere al Governo la facoltà di eccedere la media della sovrimposta ai tributi diretti, sono costretti ad aspettare, parecchi mesi dell'anno, l'approvazione dei loro bilanci. Io comprendo che questo ritardo giova da una parte, in quanto che molti comuni si guardano bene dall'eccedere quel limite, non fosse altro, per non vedere ritardata l'approvazione dei bilanci; ma produce, d'altra parte, gravi inconvenienti, a danno di quei comuni i quali assolutamente non possono fare a meno di eccedere quella tal media stabilita dalla legge. Il mio egregio collega della Commissione, onorevole Cambrey-Digny, ha dimostrato che, in alcuni casi, questa eccedenza è assolutamente necessaria. Il Governo ora esercita, con grandissima severità, il suo controllo sui bilanci dei comuni; la Commissione è ancora più severa del Governo; ma ad onta di questo, in parecchi casi la eccedenza deve esser concessa. Ora, io domando, in questi casi la facoltà di eccedere non potrebbe essere concessa con maggiore sollecitudine? Noi siamo già al mese di maggio, che passerà probabilmente tutto prima che questo disegno di legge sia approvato anche dal Senato.

Sappiamo che altri disegni di legge sono stati presentati; e, ad onta di tutta la sollecitudine del Governo e della Commissione, molti comuni aspettano ancora l'approvazione dei loro bilanci. Ora il disegno di legge sui tributi locali dava al Governo la facoltà di approvare questi bilanci dei comuni, per decreto reale, durante la sospensione dei lavori parlamentari, salvo a presentarli poi alla Camera.

Pregherei il Governo di studiare se non sia il caso di ripresentare, sotto altra forma, quella disposizione od un'altra simile. Potrebbe, per esempio, istituire, per questa materia, una Commissione mista, poichè di queste Commissioni miste non mancano gli esempi.

Ad ogni modo, lascio al Governo la scelta del provvedimento che egli reputa più opportuno per ovviare all'inconveniente da me lamentato. Spero che il Governo terrà conto di questa raccomandazione, poichè facendolo (mentre riconosco la sollecitudine sua) non ho altro scopo che quello di fare appello alla cura che esso deve naturalmente avere per la buona amministrazione dei

comuni, ai quali certamente non può giovare che ad onta di tutta questa sollecitudine, venga ritardata l'approvazione dei loro bilanci.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Crispi, ministro dell'interno. L'onorevole Brunialti e l'onorevole Di Camporeale partono da opposti principii.

L'onorevole Di Camporeale vorrebbe che i comuni non sovrimponessero, e che non si ripetessero questi disegni di legge, i quali non fanno se non che aggravare le terre d'un'imposta eccessiva.

L'onorevole Brunialti non crede sufficiente l'opera del Parlamento, e vorrebbe anzi che queste autorizzazioni fossero date con la maggior sollecitudine dal solo potere esecutivo.

Non so se le due opinioni si possano mettere d'accordo. Ma, allo stato della nostra legislazione, io credo che no.

Anch'io mi sono preoccupato di queste continue domande che fanno i comuni e le provincie per eccedere i centesimi dell'imposta fondiaria; ma la colpa è della legge. Non bisognava includere nella legge di perequazione quell'articolo il quale, finchè non è revocato, dev'essere da noi rispettato.

Certo che il Ministero prima, e poi la Giunta parlamentare, studiano ed hanno studiato sempre rigorosamente tutte queste domande.

Quando si riconosce che esse sono conformi alla legge, il Ministero non può fare a meno di presentarle al Parlamento, e la Giunta di proporre l'approvazione.

L'onorevole Brunialti ricorda una disposizione del disegno di legge sui tributi locali che alla maggioranza della Camera piacque di seppellire.

Non possiamo ritornare indietro. L'articolo 56 dello Statuto proibisce di presentare nella stessa Sessione legislativa un disegno di legge il quale sia stato respinto.

Ciò è doloroso; ma la condizione delle cose è questa; nè io saprei trovare il modo di riproporre una legge che la Camera rigettò. Bisogna quindi che coloro che non ebbero cura di approvarla, lamentino le conseguenze del loro operato, delle quali naturalmente risentiranno anche i comuni; mentre l'onorevole Di Camporeale se ne rallegrerà, egli che trova eccessivo il numero di queste domande cui l'autorità del Parlamento non sarebbe un freno sufficiente.

Spero che queste dichiarazioni sodisferanno ambedue gli onorevoli deputati.

Presidente. Non essendo stata fatta alcuna pro-

posta si dà lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

“ *Articolo unico.* Le amministrazioni comunali indicate nell'elenco che fa seguito alla presente, sono autorizzate ad eccedere con i centesimi addizionali ai tributi diretti per l'anno 1888 il limite medio rispettivamente raggiunto nel triennio 1884-85-86, stanziando le sovrimposte fissate nell'elenco medesimo. ”

Si dà lettura dell'elenco che fa parte integrante del presente disegno di legge.

Elenco dei comuni che vengono autorizzati a eccedere con la sovrimposta 1888 il limite medio del triennio 1884-86.

COMUNI	PROVINCIE	Sovrimposta effettiva che si autorizza
Montegrosso d'Asti	Alessandria	31,007. 76
Cereseto	»	13,313. 44
Malvicino	»	3,003. 23
Bosco Marengo	»	22,111. 44
Cellarengo	»	5,629. 79
Scandeluzza	»	7,844. 33
Carrega	»	720. 78
Gamalero	»	11,449. 50
Borgo San Martino	»	9,867. 66
San Michele di Bari	Bari	12,161. 06
Buonalbergo	Benevento	7,040. 37
Bonate sopra	Bergamo	9,900. »
Urgnano	»	19,685. 93
Cortenuova	»	3,028. 26
Cortenuova	»	6,989. »
Calusco	»	7,393. 53
Casirate d'Adda	»	6,314. 17
Selyno	»	3,374. 25
Molini di Colognola	»	2,871. 41
Romano di Lombardia	»	13,883. 83
Albano S. Alessandro	»	6,901. 51
Rigosa	»	2,594. 91
S. Antonio d'Adda	»	6,756. 78
Calvenzano	»	6,663. 98
Costa Imagna	»	1,379. 10
Marne	»	1,561. 04

COMUNI	PROVINCIE	Sovrimposta effettiva che si autorizza
Mazzoleni	Bergamo	2,707. 59
Fara Olivana	»	4,248. 73
Fornovo S. Giovanni	»	4,635. 13
Zandobbio	»	6,314. 06
Palosco	»	9,906. 81
S. Gallo	»	4,052. 41
Poscante	»	8,448. 97
Villongo S. Filastro	»	5,427. 72
Treviolo	»	9,000. »
Caprino	»	12,288. 03
San Paolo d'Argon (Burrone)	»	4,595. 13
Mornico al Serio	»	9,800. »
Comun nuovo	»	9,340. 86
Sellere	»	3,083. 77
Cepino	»	880. »
Luzzana	»	3,477. 38
Gaverina	»	3,535. 46
Cologno sul Serio	»	19,314. 90
Monterenzio	Bologna	15,792. 49
Orzivecchi	Brescia	10,419. 83
Pederagnago	»	8,107. 20
Pedernello	»	7,455. 60
Milzanone	»	6,627. 86
Corteno	»	10,605. 81
Lavenone	»	4,260. »
Santicolo	»	4,757. 21
Moniga	»	7,030. 92
Cadignano	»	6,790. 42
Degagna	»	8,232. 80
Gorzone	»	6,225. 94
Sedilo	Cagliari	7,730. 56
Delia	Caltanissetta	6,857. 19
Butera	»	28,000. »
Roccaramanico	Chieti	580. 21
Plesio	Como	4,599. 30
Peglip	»	4,395. 04
Mezzegra	»	2,282. 92
Montemezzo	»	668. 23

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1888

COMUNI	PROVINCIE	Sovrimposta effettiva che si autorizza	COMUNI	PROVINCIE	Sovrimposta effettiva che si autorizza
Cremia	Como	4,859. 21	Colnago (frazione di Cornate)	Milano	6,338. 38
Cittiglio	»	6,161. 69	Gessate	»	13,381. 63
S. Siro	»	4,363. 76	Bornago (fraz. di Pes- sano)	»	6,027. 62
Lomaniga	»	3,280. 98	Cinisello	»	10,680. 72
Rogeno	»	5,083. 87	Ierago	»	9,983. 96
Saltrico	»	4,479. 41	Cavenago Brianza . .	»	5,832. 72
Campione	»	618. 42	Bieno	Novara	2,339. 57
Ispra	»	7,779. 93	Divignano	»	5,167. 87
Calco	»	6,696. 57	Chiavazza	»	10,063. 19
Lavena	»	5,697. 73	Giffenga	»	634. 17
Breglia	»	1,575. 86	Vezzo	»	2,558. 75
Barasso	»	2,563. 28	Villa del Bosco . . .	»	4,398. 83
Mendicino	Cosenza	7,014. 10	Villanova Biellese . .	»	3,624. 44
Casalmaggiore	Cremona	135,616. 37	Crova	»	7,195. 70
Pieve S. Giacomo . . .	»	26,750. 35	Suno	»	7,471. 46
Robecco d'Oglio . . .	»	20,154. 55	Mongrando	»	8,906. 67
Olmeneta	»	12,530. 48	Palazzolo Vercellese .	»	24,915. 92
Sospiro	»	35,449. 98	Torazza	»	2,015. 14
Casalmorano	»	18,200. »	Cerano	»	22,143. 52
Casteldidone	»	12,803. 29	Tollegno	»	4,415. 93
Chieuti	Foggia	11,751. 91	Campoforito	Palermo	7,216. 90
S. Colombano Certenoli.	Genova	7,710. »	Polverara	Padova	26,945. 02
Montecassiano	Macerata	11,386. 51	S. Giorgio in Bosco .	»	26,260. »
Monte S. Giusto . . .	»	15,169. 94	Piombino-Dese	»	24,547. 67
S. Benedetto Po . . .	Mantova	80,745. 92	Tribano	»	29,425. 53
Porto Mantovano . . .	»	33,405. 14	Carnignano di Brenta.	»	9,436. 32
Lissone	Milano	12,201. 11	Brugine	»	35,643. 43
Caselle Landi	»	12,103. 64	Trebbiano Nizza . . .	Pavia	3,659. 97
Golasecca	»	8,246. 53	Corte Brugnatella . .	»	3,319. 22
Mesero	»	6,507. 78	Rivanazzano	»	19,059. 51
Caronno Milanese . .	»	12,792. 72	Cairo Lomellina . . .	»	8,529. 73
Arconate	»	11,612. 14	Menconico	»	6,299. 51
Velate Milanese . . .	»	17,622. 61	Codevilla	»	19,513. 10
Oggiono con S. Stefano.	»	5,557. 83	Bastida Pancarana . .	»	18,331. 69
Gerenzano	»	10,028. 40	Borgorello	»	6,055. 99
Veduggiu Colzano . .	»	10,422. 71	Tromello	»	29,519. 69
Ferno	»	7,784. 11	Boccolo dei Tassi . .	Piacenza	7,013. 50
Cornate (frazione) . .	»	7,183. 22			

COMUNI	PROVINCIE	Sovrimposta effettiva che si autorizza
Morfasso	Piacenza	15,322.52
CastelvetroPiacentino.	»	31,830.16
Assisi	Perugia	65,465.18
Valtopina	»	3,804.20
Lucinasco	Porto Maurizio.	6,119.81
Chiusavecchia	»	4,058.71
Caravonica	»	2,929.12
Costarainera	»	3,200.31
Villaguardia	»	4,350.62
Bestagno	»	3,181.12
Cenova	»	2,083.58
Gavello	Rovigo	21,880.68
Scrofanò	Roma	9,746.84
Carzeghe	Sassari	7,242.81
Teglio	Sondrio	34,124.22
Villa di Chiavenna	»	4,525.19
Piuro	»	7,795.04
Vedelago	Treviso	33,127.86
Pederobba (frazione)	»	11,387.18
Onigo (fraz. di Pederobba)	»	8,101.22
Covolo (fraz. di Pederobba)	»	10,451.97
Miane (frazione)	»	15,070.62
Spresiano	»	20,272.46
Castelcuoco	»	7,699.54
Oppeano	Verona	36,390.61
Mozzecane	»	16,604.01
Valrovina	Vicenza	6,013.39
Montecchio Maggiore.	»	17,993.69
Calvene	»	3,728.53
Barbarano	»	14,800.41

Presidente. Procederemo fra breve alla votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per la distillazione dell'alcool e per la fabbricazione dei vini.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per la distillazione dell'alcool, e per la fabbricazione dei vini.

Onorevole ministro di agricoltura e commercio, accetta che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione?

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Accetto.

Presidente. Sta bene. Si dà lettura del disegno di legge della Commissione.

Quartieri, segretario, legge. (Vedi Stampato numero 146-A).

Presidente. La discussione generale è aperta. Il primo iscritto a parlare contro è l'onorevole Saporito. Ne ha facoltà.

Saporito. Mi sono iscritto a parlar contro questo disegno di legge, non perchè io sia contrario ai provvedimenti proposti dal Governo e dalla Commissione, ma perchè i provvedimenti così come ci si vogliono far votare, benchè costituiscono un tentativo lodevole, mi sembrano inefficaci e non rispondono ai bisogni urgenti dell'industria enologica in Italia.

Quale è lo stato presente di questa industria?

Noi abbiamo una forte eccedenza di produzione. La produzione media annua dei vini in Italia, nel quinquennio dal 1879 al 1883, può calcolarsi di circa 36 milioni di ettolitri. Il consumo interno si può calcolare circa a 30 milioni di ettolitri, cioè 100 litri ad abitante, dei quali 130 a 140 litri sono bevuti da ogni abitante dell'alta Italia e 60 o 70 nel mezzogiorno. Se ne esportano poi circa due milioni di ettolitri.

Abbiamo dunque un'eccedenza di circa quattro milioni. Nè si creda che l'applicazione delle tariffe doganali nei rapporti con la Francia abbia potuto peggiorare in questo anno la situazione del commercio dei vini italiani, poichè nel 1887 la esportazione è salita a 3,488,000 ettolitri, mentre nel 1886 l'esportazione era stata di 2,327,000 ettolitri, nel 1885 di 1,466,000, nel 1884 di 2,361,000.

Abbiamo avuto dunque un aumento di esportazione di più che un milione di ettolitri. E ciò è naturale: si prevedeva la rottura delle relazioni commerciali con la Francia e gli speculatori dei due paesi cercarono di trarne profitto.

Dunque è una questione di eccedenza che è stata constatata anche pria dello scorso anno, e questa eccedenza aumenterà ancora di più; per-

chè, tenuto conto delle grandi piantagioni fattesi in questi ultimi tempi, possiamo affermare che la produzione in Italia aumenterà in ogni anno di circa un milione d'ettoltri, e alla fine del quinquennio, dal 1889 al 1893, raggiungerà un massimo di circa 45 milioni d'ettoltri. Vedete che allora l'eccedenza sarà enorme, se noi resteremo in queste condizioni di consumo interno e di esportazione.

E possiamo noi credere che queste condizioni possano mutare di molto in così poco tempo?

Non bisogna farsi illusione: il consumo interno cresce con l'aumento della popolazione e con l'aumento dell'agiatezza e del benessere; l'esportazione aumenta migliorando il metodo di fabbricazione dei vini, facendo dei tipi costanti, acquistando nuovi mercati, e tutto ciò non si fa dall'oggi all'indomani, e noi non possiamo contare sopra un aumento d'esportazione maggiore di cento mila ettoltri all'anno, salvo che accidenti fortunati e miracolosi non vengano a rendere possibile ciò che oggi noi non potremmo prevedere.

Bisogna dunque pensare al modo di rimediare a questa situazione così grave e così minacciosa.

Da tutte le parti del paese, da Comizi agrari, da Società di viticoltura, da persone competenti sono stati additati, come rimedi per riparare all'attuale crisi: la trasformazione del vino e la sua conservazione.

Però l'attuale regime degli alcool, rende impossibile tanto l'una che l'altra cosa. Io non debbo sforzarmi a dimostrar questo, perchè voi onorevoli colleghi sapete che con l'attuale regime degli alcool si colpisce la produzione degli spiriti di una tassa di lire 1.80 al litro; di più si obbligano i distillatori di prima categoria a dare una cauzione; si obbligano i distillatori di seconda categoria ad anticipare la tassa; stabilisce un sistema di controllo con tali fiscalità da rendere impossibile qualsiasi sviluppo dell'industria enologica.

Ora, se noi vogliamo incoraggiare, se vogliamo spingere i proprietari italiani a trasformare i loro vini, se vogliamo indurli a distillare ed alcoolizzare i loro prodotti, o renderli adatti alla conservazione, noi non potremo far tutto ciò sotto il regime dell'attuale legge sugli alcool; perchè noi non possiamo obbligare i proprietari ad anticipare l'enorme tassa di fabbricazione, nè possiamo credere che essi possano trovare il tornaconto ad alcoolizzare i loro vini per il consumo interno, pagando l'alcool ad un prezzo così elevato.

Il Governo si è preoccupato di questi reclami che son venuti da tutte le parti di Italia, ed ha presentato un progetto di legge. Esso però è meno

efficace, molto più insufficiente di quello che presenta la Commissione. Ma neanche il progetto della Commissione contiene i provvedimenti che aspettavano i viticoltori italiani. E neanche esso risponde alle urgenti necessità dell'industria enologica.

Quale è questo progetto?

Il progetto, che presenta la Commissione dà i seguenti vantaggi: rinunzia per le fabbriche di 2^a categoria all'anticipo della tassa; si conferma l'abbuono del 20 per cento alle distillerie che hanno carattere industriale; si dà un abbuono del 25 per cento a quelle che non hanno carattere industriale; si dà un'abbuono annuo ai fabbricanti di liquori, uso cognac; si permette di far depositi di spirito, non solo in natura, ma anche mescolato ai vini ed ai mosti; si accorda la riduzione del 25 per cento della tassa di fabbricazione per lo spirito impiegato nella alcoolizzazione dei vini e dei mosti fermentati; infine si stabilisce un periodo di un anno e pochi mesi per la durata dei vantaggi accordati dalle disposizioni legislative proposte.

Questi provvedimenti non sono sufficienti. Per essere efficaci bisognerebbe portare per lo meno l'abbuono, da concedersi, sullo spirito di prima distillazione per cal, dispersioni ed altre passività di fabbricazione, alle distillerie che non hanno carattere industriale, nella misura del 35 per cento.

Non ho bisogno di dimostrare l'opportunità di questa mia proposta, che io credo indispensabile per venire in aiuto all'industria enologica.

Primieramente le distillerie che non hanno carattere industriale, impiegano apparecchi non perfezionati e hanno spesso bisogno di usare delle locomobili e quindi un maggiore consumo di combustibile.

Di più esse hanno bisogno di un impiego maggiore di mano d'opera, e intanto il loro rendimento per le vinaccie in materia alcoolica è minore, a causa della semplicità degli apparecchi.

Ma questo non è tutto. Nelle condizioni presenti nelle quali trovansi molte provincie in Italia, cioè di non poter vendere il vino a qualsiasi prezzo e quindi obbligati a trasformarlo in alcool, questo deve ritenersi come il prodotto immediato della cultura agraria e in tal caso per esso si è pagata l'imposta prediale, la quale, a catasto sistemato, corrisponde ad una delle classi più alte. Or se voi, nello stabilire l'abbuono, non tenete conto di questa tassa prediale, mentre restituite la tassa d'importazione sui cereali alle distillerie di prima categoria, voi commettete una

grande ingiustizia verso quelle di seconda e stabilite un privilegio a favore delle prime.

Ciò mi pare molto evidente e non credo che abbia bisogno di maggiori dimostrazioni. Ma infine, oltre a queste ragioni che dimostrano la giustezza della mia proposta, ve ne sarebbe un'altra di ordine economico che trovo importantissima.

Come ho detto più sopra, noi abbiamo prodotto nel quinquennio, dal 1879 al 1883, in media 36 milioni di ettolitri all'anno. Ora ne produciamo certamente di più, e le vinaccie corrispondenti che sono restate come corpo morto, possono calcolarsi a circa 9 milioni di quintali.

Che cosa si è fatto di tutta questa enorme quantità di resti di vinificazione?

Se noi sottraggiamo il quinto dalle vinaccie totali, cioè circa 2 milioni di quintali che è stato usato per secondi vini e vinelli, possiamo affermare che gli altri 7 milioni siano andate in gran parte perdute, perchè da esse non si sono ricavati tutti quei prodotti che esse avessero potuto darci.

Infatti che cosa ha riscosso la finanza per distillazione di seconda categoria, cioè per vini e vinaccie ed altre materie?

Nel 1883 percepì lire 1,943,000. Nel 1884, 2,486,000. Dal 1° luglio 1884 al 30 giugno 1885 2,009,000 (nel 1885 si cominciò a calcolare l'annata dal 1° luglio invece che dal 1° gennaio) mentre dal 1° luglio 1883 al 30 giugno 1884 si erano avute 2,751,000 lire.

Ora che cosa avrebbero potuto ricavare i proprietari e che cosa avrebbe potuto ricavare la finanza se tutti i resti della vinificazione fossero stati utilizzati?

Lo studio fatto su questa quistione da una Commissione incaricata dal Consiglio superiore di agricoltura e composta da persone competentissime ha dato i seguenti risultati:

Dal quinto di vinaccie impiegato per secondi vini e vinelli si avrebbe potuto ricavare per la estrazione del cremore di tartaro lire 5,460,000. Dagli altri sette milioni di quintali un valore, fuori la tassa, tra alcool, cremore di tartaro e olio che si avrebbe potuto ricavare dal vinacciolo di vino, lire 92,000,000. In tutto i produttori dei vini avrebbero potuto ricavare un valore di 102 milioni circa, e la finanza, su 400 mila e più ettolitri di alcool che se ne sarebbe ricavato, avrebbe potuto avere di sua parte negli anni passati, con la tassa a lire 100, una somma di circa 40 milioni di lire e con la tassa di lire 150, una somma di circa 60 milioni e tutto ciò oltre ai 102 milioni ricavati dai proprietari.

Da queste cifre si vede quale si è stata la perdita del nostro paese, in questi ultimi anni. Per evitare queste enormi perdite si avrebbe dovuto dare alle fabbriche di 2ª categoria un vantaggio sul trattamento e questo è quello che io chiedo coll'aumento dell'abbuono del 35 per cento. I proprietari si trovano di fronte a gravissime difficoltà e fiscalità e sarà per essi impossibile di ritrarre tutti gli utili possibili dai capimorti delle vinificazione senza la modificazione che io propongo.

Ma questa non sarebbe la sola modificazione che io credo necessaria a questa legge.

La Commissione e il Governo propongono di dare un abbuono annuo per i liquori uso cognac, del 5 per cento. Ora io trovo che questo abbuono non è sufficiente.

Credo che quest'abbuono del 5 dovrebbe portarsi almeno al 7 per cento. La fabbricazione dei liquori, uso cognac, potrebbe avere una grande importanza per il nostro paese. Quando la Francia, verso il 1848, si trovò nelle condizioni in cui si trova oggi il regno d'Italia, cioè di produrre una quantità enorme di vino e di avere una eccedenza sul consumo e sull'esportazione, allora nacque il pensiero di distillare e di fare dell'acquavite, e questa industria prese delle grandi proporzioni; e quando poi, per l'aumento dei prezzi di vini, le condizioni mutarono in quel paese, la fabbricazione del cognac continuò sempre florida, poichè la distillazione delle vinaccie e di altre materie fece seguito a quella dei vini, per il mantenimento di questa industria.

Nel ci troviamo nelle condizioni in cui si trovò allora la Francia: abbiamo attualmente vini a vilissimi prezzi, e questi vini che non hanno quasi valore, si potrebbero distillare e convertire in un prodotto che troverà sempre un fortissimo consumo presso le nazioni del nord d'Europa e potrà facilmente fare la concorrenza ai prodotti francesi, poichè i nostri liquori, uso *cognac*, potranno essere fabbricati colla distillazione del vino. Per far però tutto questo bisogna dare un abbuono sufficiente ai fabbricanti ed io propongo quindi che l'abbuono annuale, dal 5 per cento, sia portato al 7 per cento, quale si è l'abbuono che si dà in Francia.

Ma questo non è tutto. La riduzione del 25 per cento sulla tassa di fabbricazione che la Commissione vuol dare ai proprietari, i quali crederrebbero di alcoolizzare i vini pel consumo interno, è una riduzione, che non corrisponde ai desideri dell'industria enologica italiana e alle sue urgenti necessità.

Bisogna considerare che finora non si sono alcoolizzati i vini pel consumo interno: si sono invece alcoolizzati per la esportazione, e il Governo, agli esportatori dei vini ha accordato la restituzione della tassa dell'alcool in esso mescolato. Oggi, per conservare i vini eccedenti è nato il bisogno di aumentare il loro titolo alcoolico. In generale molti vini, tanto nel mezzogiorno che nelle altre parti d'Italia, mancano di quel grado alcoolico che è necessario per la loro conservazione. Ora il proprietario che vuol alcoolizzare i suoi vini non può trovare affatto il suo tornaconto col pagamento del 75 per cento di tassa di fabbricazione: se voi vi fermate alla riduzione del 25 per cento, fate un provvedimento inutile; un provvedimento, di cui l'industria enologica non sa che farsi e sarebbe meglio non accordarlo; poichè potrebbe sembrare una vera ironia, invece che un provvedimento opportuno per venire in aiuto ad una industria sofferente. Se noi oggi voteremo la riduzione del 25 per cento, produrremo una brutta impressione nel paese che aspetta dei provvedimenti efficaci.

E che cosa perderebbe lo Stato?

Qualcheduno, il quale si preoccupasse degli interessi dell'erario, potrebbe avere il sospetto che questo provvedimento potesse danneggiare la finanza dello Stato.

Ebbene chi crede avere questo sospetto deve tranquillarsi; nel caso presente non si tratta di rinunciare ad una entrata che pria si percepiva, ma si tratta di creare un nuovo consumo d'alcool, e il provvedimento richiesto non farebbe diminuire il consumo di quello, dal quale finora la finanza ha ricavato la sua entrata. La finanza dello Stato, invece di essere danneggiata, ne verrebbe al contrario avvantaggiata, poichè verrebbe ad aumentarsi il consumo di quella parte di produzione che è soggetta alla tassa.

E si potrebbe anco far considerare che colla riduzione del 50 per cento, i piccoli esportatori di vini non avrebbero più l'interesse a dimandare la restituzione della tassa pei vini da loro mandati all'estero, poichè preferirebbero pagare la metà della tassa, invece di affrontare tutte le difficoltà e le spese che solamente un grande esportatore trova la convenienza di subire, per adempiere a quelle formalità volute dalle leggi e dai regolamenti in rapporto alla miscela degli alcool nei vini da esportarsi, e in questo caso la piccola esportazione ne guadagnerebbe anco immensamente.

Quando noi avremo quindi ridotto la tassa per l'alcoolizzazione dei vini del 50 per cento,

avremo dato ai piccoli esportatori il mezzo di potere alcoolizzare i vini con maggiore facilità e avremo portato un vantaggio alla finanza ed all'industria enologica.

Ma altre modificazioni sono ancora necessarie in questa parte del progetto di legge che riguarda la riduzione della tassa in caso di alcoolizzazione: bisogna cioè portare a 3 litri il massimo di alcool anidro da aggiungersi ai vini nelle miscele, invece di due litri che è il massimo stabilito dalla Commissione.

Io faccio osservare alla Commissione ed al ministro, come faccio osservare anco alla Camera che, con questo massimo di 2 litri, noi renderemmo impossibile a molti proprietari di varie regioni l'alcoolizzazione dei propri vini, onde raggiungere il grado alcoolico necessario per la conservazione. Io credo e con me lo credono tutte le persone competenti in Italia, che avuto riguardo ai titoli alcoolici delle varie plaghe vinicole, delle varie contrade, dei varii anni, non si possa stabilire un massimo inferiore a tre litri di alcool anidro per potere elevare il titolo alcoolico di ogni ettolitro di vino sino al punto di renderlo conservabile.

Un'altra modificazione che io ritengo necessaria nell'interesse dei piccoli proprietari è la seguente:

La Commissione ed il Ministero mettono a carico dei fabbricanti di spirito o degli interessati tutte le spese dipendenti dall'esecuzione della presente legge, lasciando le spese di accertamento a carico dello Stato. Ora io trovo giustissimo che si carichino le spese di vigilanza sulle fabbriche di seconda categoria, ma credo inopportuno che si carichino le spese di vigilanza sui proprietari di fabbriche che non hanno carattere industriale e che possono esser piccoli proprietari.

Se noi spaventeremo con queste spese questi proprietari, i quali non sono spinti da scopi di speculazione o di lucro, ma sono obbligati, dalla impossibilità di vendere, ad alcoolizzare i propri vini, verremo a togliere ad essi la buona volontà di usufruire di questi provvedimenti che stiamo per votare.

Troverei poi conveniente di non stabilire che tutti questi provvedimenti che la Commissione propone, e che io vorrei emendati, abbiano una piccola durata, cioè a tutto il 1889.

E nulla può obbiettarsi a questo mio desiderio. Si tratta, o signori, d'invitare i viticoltori a fare degli impianti, delle spese, a trasformare la loro industria; credete voi che vi possano esser proprietari che potessero pensare ad impiegare capitali che forse non hanno, senza la sicurezza che essi

avranno il tempo sufficiente per giungere all'ammortizzazione?

Non posso credere che tanto la Commissione quanto il Governo non vorranno accogliere questa mia proposta, e per persuadere tanto l'una che l'altra ad acconsentire questa modificazione basterebbe far rilevare tutto quello che io ho detto più sopra su questa crisi, cioè che essa non accenna ad essere transitoria; ma piuttosto accenna ad avere una lunga durata.

Infine l'ultimo emendamento che vi propongo è il seguente:

All'articolo 10° si parla di un decreto reale col quale saranno approvate le norme per l'esecuzione di questa legge. Ora io desidererei che in questo articolo della legge si desse l'obbligo al Governo di presentare al parlamento il decreto, col quale saranno stabilite queste norme. E la ragione di questo mio emendamento è evidente: quando si tratta di leggi di questa natura, il Governo, nel fare il regolamento, spesso nello stabilire le norme e le discipline o esagera nelle fiscalità, o rende così difficile la legge nella sua esecuzione che lo spirito informatore di essa viene intieramente tradito.

Nel caso della presente legge sarebbe una vera disgrazia se, mentre il Parlamento vota dei provvedimenti che crede necessari ed urgenti, venisse poi il Governo col regolamento a rendere impossibili quegli aiuti che esso crede urgenti ed indispensabili per l'agricoltura.

Questi sono gli emendamenti che presento all'onorevole presidente della Camera. Però io credo che noi, occupandoci di questo progetto di legge, dovremmo cercare di incitare il Governo a ricostituire le distillerie.

Noi in questo progetto di legge, veniamo a un provvedimento gravissimo: cioè all'abrogazione dell'articolo 21 della legge 12 ottobre 1883, in forza del quale i proprietari possono distillare in franchigia fino a 50 litri di acquavite. Con l'abrogazione del detto articolo 21 si ottiene un grande vantaggio per la finanza dello Stato col danno di tanti piccoli proprietari.

Per persuadersi di ciò basta considerare che i proprietari, i quali hanno distillato con esenzione di tassa nel 1887 sino a 50 litri di acquavite, furono 9756, e l'acquavite da loro prodotta di 1736 ettolitri. Ma non è stato questo soltanto lo spirito prodotto dalle piccole distillerie agricole, perchè esse, come in tante altre occasioni si è detto dal Governo alla Camera, sono cause di continuo contrabbando, e può ritenersi che la suddetta cifra viene duplicata e triplicata dal contrabbando a cui danno luogo queste distillerie in franchigia.

Trattasi dunque di un vantaggio del Governo, ma di un danno gravissimo ai piccoli proprietari, e sarebbe conveniente pensare al modo di rimediare a questo danno, dando una definitiva sistemazione alle distillerie di alcool e dividendole in industriali ed agrarie.

Nè si dica che coi provvedimenti proposti si danno già dei vantaggi alle distillerie che non hanno carattere industriale e quindi alle vere distillerie agricole: le proposte fatte non risolvono definitivamente la questione e resta quindi il bisogno di ritornare a discuterla per risolverla in tutte le sue parti nell'interesse dell'industria enologica. E ciò è tanto più necessario quanto più si pensa alla necessità di rendere possibile la distillazione di tutta quella enorme quantità di vinaccie, di cui più sopra ho parlato e che attualmente si perde con gravissimo danno dell'economia nazionale.

Presento quindi un ordine del giorno col quale invito il Ministero a presentare nel principio del venturo anno un disegno di legge per la ricostituzione delle distillerie in industriali e agrarie. Il regno austro-ungarico ci ha precessi in questa riforma ed ha ottenuto ottimi risultati.

Credo necessario presentare pure un altro ordine del giorno per un altro provvedimento col quale intendo rimediare a gravi inconvenienti creati con un decreto emanato nello scorso mese.

Il decreto suddetto stabilisce il limite del titolo alcoolico, in base al quale viene restituita la tassa di esportazione. Il detto limite è quello di 13 gradi.

Io faccio considerare all'onorevole ministro che il limite di 13 gradi è molto esagerato, particolarmente per gli esportatori dei vini dall'Alta Italia. Vero è che non è facile stabilire un solo titolo alcoolico per il nord e per il sud, e che il detto titolo alcoolico varia per ogni contrada in ogni regione e in ogni anno; ma bisogna trovare il modo di non ostacolare l'esportazione, e ciò non si può fare altrimenti che diminuendo il titolo di 13 gradi per tutte le varie provincie dello Stato.

Si potrebbero forse stabilire due titoli alcoolici diversi per le due diverse parti del regno; ma una simile disposizione avrebbe i suoi inconvenienti, poichè potrebbe dar luogo ad una invasione del vino del mezzogiorno nell'Alta Italia, per profittarsi poi nell'esportazione del titolo più basso e sfuggire agli effetti del provvedimento.

Credo sarebbe meglio stabilire un solo titolo per tutto il regno. Quale potrebbe essere la conseguenza di ciò? Nel mezzogiorno d'Italia gli esportatori verrebbero a godere di un piccolo premio; e questo non sarebbe certo un danno,

ma un vantaggio, avuto riguardo all'attuale condizione della industria enologica in quella parte del regno.

Io quindi propongo un altro ordine del giorno, col quale la Camera, riconoscendo la necessità di favorire l'aumento delle industrie nazionali dei vini che meglio assicurino un'esportazione costante e possibilmente crescente, invita il governo a diminuire il grado che serve di base per la restituzione della tassa sull'alcool, nel caso di esportazione.

Vi sarebbe in fine un altro provvedimento, cioè quello di tenersi conto del calo del 20 per cento per la porzione non rettificabile e spirito commerciale nella rettificazione dei distillati di seconda categoria; ma prima di proporlo io desidererei conoscere il parere della Commissione, riserbandomi a presentare un articolo aggiuntivo.

Ecco, egregi colleghi, tutto il mio pensiero e tutti i miei desideri in riguardo a questa legge che è un primo tentativo lodevole per venire in soccorso dell'agricoltura.

Tutti questi provvedimenti, che io reclamo dal ministro di agricoltura, industria e commercio e che potrei reclamare dal ministro delle finanze, se egli fosse qui presente, non peggiorano le condizioni della tassa sull'alcool in rapporto alle finanze, ma la migliorano: la migliorano perchè noi sopprimiamo coll'articolo 1º tutte le distillerie che possono distillare in franchigia fino a 50 litri, e che, oltre di sottrarre all'obbligo della tassa una forte quantità di acquavite, sono causa di grande contrabbando.

Noi regoliamo meglio tutto il regime degli alcool in rapporto alla finanza e alla agricoltura e venghiamo a risultati migliori per l'una e per l'altra. Infatti nell'ultimo anno l'alcool tassato ascese ad ettolitri 235,000; però il consumo è stato il doppio, il triplo; d'onde viene quest'altro alcool di cui non si paga la tassa?...

Esso in parte si distilla da materie alcooliche in franchigia; in parte proviene dal contrabbando al dazio di fabbricazione; in parte entra in franchigia nello Stato per mescolarsi col vino e per essere riesportato. Questa legge nei modi da me modificata toglierebbe tutti questi inconvenienti e creerebbe nuovi consumi e nuove applicazioni dell'alcool nazionale.

Ed ora conchiudo manifestando la viva speranza che l'onorevole ministro voglia far buon viso alle mie osservazioni.

La situazione è gravissima. Noi qui discutiamo con troppa calma e quasi con indifferenza, ma il paese è molto sofferente e preoccupato del tri-

ste presente e del dimane ancora più triste. Sappia il Governo che in tutto il regno, e particolarmente nel Mezzogiorno e in Sicilia che è il paese che io conosco maggiormente, la crisi vinicola non è la sola; abbiamo avuto quella dei cereali, quella degli olii, quella degli agrumi, la crisi mineraria, e infine quasi tutti i prodotti sono stati colpiti in modo più o meno grave. Quale la conseguenza di tutto ciò? Il progresso economico in quelle regioni si è arrestato, la proprietà è diminuita di valore, i contadini sono ricaduti nella miseria; mancato il risparmio è mancato il lavoro per gli operai e noi assistiamo ad un doloroso spettacolo, cioè quello di vedere i generi di prima necessità a prezzi vilissimi e gli operai nella impossibilità di provvedersene e più miserabili ancora dei contadini.

E in queste condizioni non si trovano solamente le campagne ma anche le più importanti città dell'isola. Nel mese scorso ebbi occasione di passare da una città che non tutti conosciamo, Palermo, e ho potuto convincermi di questo fatto molto doloroso: quella patriottica città che è stata la capitale morale della Sicilia e le cui industrie e il cui commercio sono stati sempre alimentati dal risparmio delle provincie siciliane, si trova oggi in condizioni molto difficili e risente a vista d'occhio dagli effetti dello stato attuale della proprietà e dall'agricoltura dell'isola.

È tempo che si cominci a pensare a queste disgrazie che hanno colpito negli ultimi anni tutta l'agricoltura nazionale. Nel quadro non ho messo tinte oscure, esagerate; esso è vero e reale, e il Governo avrebbe l'obbligo di conoscere le condizioni in cui versa il paese.

Finora qui poco o nulla si è pensato a fare. Noi, in questa Camera, ci siamo spesse volte preoccupati degli industriali, delle condizioni degli impiegati dello Stato, di quelle degli operai delle grandi città, della difesa del paese, e di questo io lodo il Parlamento, e di una quantità d'altre cose più o meno importanti; ma non ci siamo mai occupati seriamente dei grandi interessi dell'agricoltura. Se in apparenza ce ne siamo occupati è stato piuttosto per tentare di difendere gli interessi minacciati della proprietà, e lo stesso partito, che si chiama agrario, non ha fatto che tentare di difendere questi interessi, ma non si è mai occupato dei veri interessi agricoli del nostro paese.

Non credo che si sia fatto bene. L'agricoltura è la risorsa economica principale del nostro paese, e senza il suo sviluppo e il suo progresso, noi non avremo vera ricchezza, non avremo il ri-

sparmio sufficiente per risolvere bene le grandi quistioni dei lavori pubblici, del credito, della circolazione e della stessa finanza: continueremo a dibatterci nelle gravi difficoltà in cui versiamo, e avremo il paese povero e impotente, poichè i paesi poveri potranno avere le aspirazioni alle grandi cose, ma saranno impotenti a compierle.

Io mi auguro che questo disegno di legge sia un primo sintomo di un nuovo indirizzo, e che esso possa fare sperare alle popolazioni altri provvedimenti e possa spingerle ad aver fede nel Governo e nel Parlamento per uscire con vittoria dalle gravi difficoltà presenti. Auguro al ministro dell'agricoltura, di avere per il suo paese l'amore e le aspirazioni del conte di Cavour. Egli ha molto talento; ma io gli auguro anche la fede del conte di Cavour per le grandi cose; poichè in Italia abbiamo bisogno di un grande ministro dell'agricoltura. Mi auguro infine oggi una risposta che possa essere di conforto a tante popolazioni che soffrono.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Clementi.

Clementi. Sarò brevissimo, onorevole signor ministro ed egregi colleghi. Sebbene nelle leggi che si discutono in questa Camera, si debba sempre pensare all'interesse generale, sì della grande patria, io però devo preoccuparmi della piccola patria non solo però della mia patria Vicenza, ma di tutto il Veneto.

Nella legge che stiamo qui discutendo, trovo non abbastanza calcolato l'interesse dei viticoltori del Veneto, nella distillazione specialmente delle vinacce che a noi più preme.

Stando alla legge attuale non c'è assolutamente tornaconto, in nessuna maniera, a distillare le vinacce nelle distillerie di seconda categoria e peggio ancora nelle agrarie.

Ora assolutamente a me sembra, che sia questione di equità e questione di giustizia, di concedere maggiori abbuoni degli attuali, affinchè possa essere interesse tanto degli agricoltori, quanto degli industriali, di poter approfittare di queste piccole risorse dell'arte loro; altrimenti essi saranno condannati, da una parte a pagare, e, dall'altra, a subire il supplizio di Tantalo, dovendo gettare o nel letamaio, o, come cibo misero agli animali, le loro vinacce, dalle quali avrebbero incontestato diritto di ricavare un qualche vantaggio.

Onde è che la raccomandazione, che io faccio, all'onorevole ministro è questa, di cercare cioè di introdurre qualche abbuono maggiore di quelli,

che sono consentiti nel disegno di legge che stiamo per discutere.

Specialmente per le distillerie agrarie occorre qualche abbuono maggiore, affinchè possa aversi interesse di distillare le vinacce. Confido che vi si provvederà.

Presidente. Onorevole Favale, ha facoltà di parlare.

Favale. Non voglio fare un discorso su questa legge, ma solo una raccomandazione all'onorevole ministro.

Questa legge accorda alcune facilitazioni per l'alcoolizzazione dei vini; ma l'alcool non è sempre l'elemento necessario per migliorare i vini.

Ci sono certi vini, così delicati, così fini, che l'alcool li altera molto, dei vini, che, invece di guadagnare dall'aggiunta dell'alcool, perdono molto.

Ci sono certi vini, massime nell'Italia settentrionale, nei quali l'alcool difficilmente si immedesima.

Nel vino, nel continuo lavoro che fa, massime in certe stagioni dell'anno, all'epoca, per esempio, della fioritura, all'epoca della vendemmia, l'alcool si separa dalle altre sostanze; e così vino ed alcool tutto va in malora.

Per questi vini occorrerebbe non l'alcoolizzazione, ma lo zuccheraggio, che è stato così ampiamente e con tanta fortuna adoperato in Francia. Ma, come si può adoperarlo, quando ogni grado di alcool, acquistato con lo zucchero, costa di solo diritto fiscale lire 1,40?

Io perciò vorrei pregare l'onorevole ministro di ricordarsi di quella promessa, così solennemente fatta tante volte, di provvedere perchè sia ridotta la tassa sullo zucchero, che serve alla vinificazione.

Io so che ci sono delle difficoltà, ma se queste difficoltà furono superate in Francia, perchè non potremmo superarle noi? E tanto più facilmente possiamo superarle, in quanto sono molto alti i diritti sull'alcool, e abbiamo chiuso il mercato di Francia, tanto che dobbiamo ricorrere ad altri mercati, se vogliamo esportare i nostri vini. Come possiamo concorrere pagando sullo zucchero lire 93 di dazio mentre la Francia ne paga 20?

Io credo che questa questione debba essere risolta. Io credo che il ministro si renderà benemerito del suo paese, se procurerà che questa proposta sia approvata, e vada in vigore per la prossima vendemmia.

Di questo ne avrà anche vantaggio l'erario, perchè lo zucchero che si adopera per la vinificazione, non fa concorrenza allo zucchero che è destinato ad altri consumi.

Se ne consumeranno centinaia di migliaia di quintali, e un consumo di questa natura con 20 lire di dazio, darà un reddito molto considerevole alla finanza. Io perciò, e per i cenni di incoraggiamento che mi fa l'onorevole ministro, e per la giustizia della cosa, spero che questa questione sarà finalmente risolta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicolosi.

Nicolosi. Non mi permetterò certamente il lusso di fare un discorso, e di far perdere un tempo prezioso alla Camera, mi limiterò ad una semplicissima e brevissima osservazione.

Non sono di quelli che aspettino e invocino tutto dallo Stato, ma non sono nè meno di quelli che inneggino alla storica scuola del *lasciar fare*, del *lasciar passare*, la quale, s'è pur mai esistita nella inflessibilità de'suoi principii, ha fatto il suo tempo.

Or, se v'è caso, in cui lo Stato debba intervenire, è appunto questo della crisi, che sì duramente travaglia la produzione enologica: la quale crisi ha, in particolar modo, afflitto la provincia di Catania, e principalmente il circondario d'Acireale. Crisi vinicola, sopravvenuta, nella provincia di Catania, alla bancaria e a quella degli zolfi e degli agrumi, e che trae origine dal mancato trattato di commercio con la Francia.

Nè di ciò io mi dolgo. Dalle tariffe autonome il bilancio dello Stato ne avrà, credo, un vantaggio, e un vantaggio ne conseguirà il bilancio economico della Nazione. E, quanto a me, sarò sempre per una benintesa tutela della produzione nazionale. Ma è vero, altresì, che da quel mancato trattato la produzione enologica, specialmente in qualche provincia, ne resta danneggiata a dirittura per qualche tempo.

Venire in sollievo di essa imprimendo un vigoroso impulso, completando e integrando le affievolite forze individuali, sgombrando d'ogni ostacolo la difficile via, è alto ufficio dello Stato.

Il Governo del Re intende di provvedere, presentando il presente disegno di legge, che accorda agevolanze alla produzione degli spiriti, la tassa sui quali è un vero e proprio disastro per l'industria enologica. Ne ringrazio quindi il Ministero, e l'onorevole Commissione, per le opportune ed efficacissime riforme apportatevi.

Ma non basta. Bisogna pensare, non solo all'avvenire, al presente. La crisi è acuta e vivissima. Il Governo dovrebbe attendere a ben altro, come ad esempio: agevolare il commercio interno, ribassare le tariffe di trasporto, secondare qualche utile iniziativa, accorrere in soccorso.

Se l'onorevole ministro, il quale con sì vivo intelletto d'amore intende alle cose dell'agricoltura — e più a quelle dell'industria e del commercio che dell'agricoltura — prenderà a cuore le mie raccomandazioni, renderà un nuovo, segnalato servizio al paese.

E, per tanto, prego l'onorevole Grimaldi a volerli rispondere in proposito una rassicurante parola. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Faina.

Faina. Non avrei chiesto di parlare se non avessi creduto opportuno di esprimere qualche idea che non è in perfetto accordo coi discorsi dei precedenti oratori. Io credo che la legge debba essere approvata tale quale è, e non si debba chiedere di più non solo per non essere troppo esigenti, ma anche per non dare all'enologia nostra un indirizzo che io credo non buono.

Difatti la crisi che si lamenta in parte è prodotta dalla rottura del trattato di commercio con la Francia, ma soprattutto perchè alcune regioni del Mezzogiorno d'Italia hanno fatto del vino cattivo, meno per colpa loro, che per la grande siccità dell'estate passata. Il fatto è che i vini di Sicilia e della regione adriatica meridionale quest'anno sono venuti meno buoni, quindi difficoltà di smerciarli all'interno.

Infatti il raccolto dell'Italia centrale e superiore è stato ottimo, per cui è mancato a quei vini il mercato interno, che non ne ha fatto richiesta, e il mercato estero, che parimenti non ne ha fatto richiesta, in parte perchè non ne sentiva il bisogno, in parte per la rottura degli accordi commerciali e in parte perchè la qualità non era ottima. Questa a me pare che sia la causa della crisi presente, ma credo che questa crisi non durerà a lungo. Credo che i vini nella regione siciliana e meridionale che sono già molto alcoolici, rientreranno facilmente nel commercio italiano e lo riacquisteranno completamente.

Ai bisogni del momento mi pare che il disegno di legge provveda abbastanza bene col facilitare la distillazione dei vini avariati. Per quelli non c'è altro rimedio. È impossibile, non se ne può fare nè del vino nè del cognac. Dai vini avariati bisogna contentarsi di ricavarne dello spirito. E per questo il Ministero ha già fatto e la Commissione ha accettato, tutte quelle concessioni che per il momento si ritengono possibili.

L'altro provvedimento permanente è quello che riguarda il cognac. Il Ministero si accontenta del

calo del 5 per cento e mi pare che sia sufficiente per cominciare. È vero, in Francia è del 7; ma noi vedremo intanto col 5 che risultati si otterranno. Se sarà il caso, dopo fatta la prova, si vedrà di aumentarlo.

Ma anche su questo non bisogna illudersi. Non tutti i vini sono atti a fare del cognac. Non bisogna rivolgerci tutti a fare del cognac come prima ci siamo tutti rivolti a fare del vino. Al cognac bisogna dedicare solamente i vini deboli normalmente, leggeri, che hanno molto garbo ma poco spirito; i vini acerbi; quelli sono i veri vini adatti per il cognac. Non bisogna credere che l'enologia siciliana e napoletana possa fondarsi sul cognac. Tutt'altro.

Il vino siciliano e napoletano in genere è una eccellente qualità di vino da taglio; è ricco di quei principii che sono più apprezzati nel vino. Le qualità di cui manca sono quelle che valgono poco, sono quelle che si possono trovare nei vini leggeri, nei vini inferiori, che valgono molto meno di quel che non valgano i vini meridionali ricchi di alcool.

In quanto alla questione dello zuccheraggio e dell'alcoolizzazione, io non credo che siano provvedimenti da prendersi stabilmente. Tutt'altro; così si avvierebbe l'enologia nostra, secondo me, sopra una falsa strada. Lo zuccheraggio e l'alcoolizzazione sono un'invenzione francese applicata in Francia, quando cominciò ad inferire la fillossera; allora che cosa ha fatto la Francia? Siccome produceva una quantità di vino inferiore al suo consumo, ha dovuto rifarsi in altro modo.

In due guise poteva farlo: o acquistando dei vini stranieri, materia prima, e lavorandoli lei; o fabbricando dei vini artificiali, con lo zuccheraggio e con l'alcoolizzazione.

Questi sono ripieghi per aumentare la quantità del vino, dove il vino vero d'uva manca.

Ma io non credo che oggi ci sia scarsezza di vini naturali in Italia, c'è piuttosto plethora; e noi non faremo che accrescere la plethora, se permetteremo, ai paesi, che producono vino più di quello che consumano, come in alcune regioni dell'Alta Italia, lo zuccheraggio, che domandano; se accorderemo come provvedimento stabile, l'alcoolizzazione.

Invece, come provvedimento temporaneo l'alcoolizzazione, è da approvare; sta bene, a me pare, come è stata proposta.

Quest'anno, nelle provincie meridionali, si ha la convinzione che, potendo aggiungere un poco di alcool al vino, lo potranno meglio conservare. Invece di dover destinare il vino alla distilla-

zione pura e semplice per farne alcool, come sono costretti a fare oggi non potendo conservarlo, sperano, di poter prolungare la vita del vino per tutta l'estate, aggiungendovi un poco di alcool.

Fino a che punto, tecnicamente, questo sia vero non so; ce ne ripareremo a novembre. Per alcuni vini sarà vero, per altri credo che non riusciranno nell'intento; perchè io sospetto che ciò che fa andare a male il vino non è tanto la scarsezza dell'alcool, quanto la sproporzione nelle diverse sostanze che compongono il vino, il tannino, per esempio, l'alcool e via discorrendo: ed a questa sproporzione non si ripara aggiungendo dell'alcool. Ma, quest'anno, eccezionalmente, alcuni vini delle provincie meridionali credo che possano migliorarsi con l'aggiunta di alcool, ed è bene di non limitarla solo a quest'anno ma di estenderla a tutto il 1889; così, in ogni maniera, si potrà fare una esperienza un po' più seria, perchè non sappiamo ancora quali risultati darà la annata che corre.

Alcuni cominciano a temere la siccità; temono cioè la ripetizione di quello che disgraziatamente accadde l'anno scorso. Ora se il provvedimento sarà stato utile, avranno la sicurezza di poterlo ripetere l'anno successivo. Fatta la esperienza di due anni, se si vedrà che questa alcoolizzazione può non aumentare la quantità del vino in Italia, perchè ce n'è già troppo, ma conservare eccezionalmente quello che, eccezionalmente, può andare a male, noi la estenderemo.

Del resto non credo che l'avvenire dell'enologia italiana stia nello zuccheraggio, nè nella alcoolizzazione, nè nella gessatura, nè in tutta la farmacopea enologica; io credo che il vino migliore si faccia semplicemente con l'uva, e credo che dell'uva noi ne abbiamo molta, e buona. Se non abbiamo pochi tipi di vino, come tutti desiderano, non è colpa nostra: le nostre città sono state tutte isolate per secoli, ed ognuna si è fatto un gusto proprio. Un Perugino, per esempio, che beve la sua *limonatella*, se va nelle provincie Siciliane, beve piuttosto l'acqua, che il vino nero, denso, alcoolico di quelle regioni. I piccoli mercati interni, ci sono, e rimarranno. Non è che per le regioni nelle quali la produzione è di troppo superiore al consumo, che conviene fabbricare dei vini, avvicinandosi ad alcuni di quei pochi tipi che sono conosciuti in commercio. Questa operazione noi la possiamo far benissimo, senza ricorrere alla farmacia; ma come l'hanno fatta sempre i francesi: tagliando le buone qualità di vino, e compensando, così, con l'una ciò che manca all'altra. Credo che l'indirizzo razio-

nale, da darsi alla enologia, sia questo. Non bisogna incoraggiarla ad andare per una strada, sulla quale poi finirebbe per perdersi, anzichè trovare il suo tornaconto.

Per queste considerazioni, senza entrare in minuti particolari, per non far perdere tempo alla Camera, dichiaro che voterò il disegno di legge, tal quale è, augurandomi che la Camera voglia approvarlo, senza portarvi alcuna modificazione importante.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Zerbi.

De Zerbi. Dirò pochissime parole.

Ho ascoltato, con molta attenzione, il discorso dell'onorevole Saporito, e quello dell'onorevole Faina. A me pare che vi sia eccesso, così nell'uno come nell'altro, e che il giusto mezzo stia nelle parole della relazione; e stia principalmente nella introduzione che il relatore ha fatto alla relazione stessa. Bisogna non guardare la questione come è soventi vizio nostro, da un punto di vista unilaterale; ma complessivamente. La Commissione appunto complessivamente l'ha guardata. Ha cominciato col dire che essa riconosce le gravi condizioni della agricoltura; che essa riconosce la grave crisi che attraversa la industria vinicola; ma ha ricordato pure che questa crisi si estende anche ad altre industrie.

Ha ricordato quale sia la condizione degli Istituti di emissione, e del medio circolante; quali siano le condizioni della finanza italiana; quali gli aumenti continui di spese, per bisogni di lavori pubblici, e per le necessità della difesa dello Stato.

Ora, è appunto così che noi, uomini politici, dobbiamo guardare la questione. Certamente, se io la guardassi da un punto di vista unico; se la guardassi come produttore di vino, io non farei che sottoscrivere allo splendido discorso del mio amico Saporito.

Ma poichè debbo guardarla complessivamente, come l'ha guardata la Commissione, io dico che bisogna chiedere tutto quello che si può chiedere, e non oltre.

Ora che cosa si può chiedere?

La Commissione ha messo in luce, oggi, e lo aveva già messo in luce il Ministero, quale sia la crisi che attraversa adesso l'industria vinicola. Questa crisi da alcuni è attribuita al non essersi rinnovato il trattato di commercio con la Francia, e mi pare che l'onorevole Faina abbia espresso la stessa idea, la quale idea a me non pare giusta.

Io trovo giusto invece quello che ha detto il

ministro nella sua relazione, che cioè non può l'attuale crisi attribuirsi al non essersi fatto il trattato di commercio colla Francia; dappoichè le esportazioni dell'ultima campagna vinicola superano la media delle esportazioni degli anni precedenti, di un milione di ettolitri. Quindi l'attuale crisi non può attribuirsi a ragioni politiche, ma deve attribuirsi alla ragione naturale dell'eccesso della produzione.

Ma la ragione politica verrà ad aggravare la crisi senza dubbio, sebbene essa nasca da pleora, dappoichè quel decimo della nostra produzione che esportavamo, se il trattato di commercio non si farà, difficilmente potrà essere assorbita dal consumo.

Quindi non si tratta già d'una crisi passeggera, come un oratore ha detto, nè d'una crisi certamente duratura, come ha detto un altro oratore, ma si tratta di una crisi la quale nè è passeggera, nè certamente sarà duratura in eterno; è una crisi della quale non possiamo prevedere la durata.

Occorrono adunque provvedimenti temporanei, i quali si potranno rinnovare se il bisogno di essi continuerà a farsi sentire.

Ed io desidero che ci si limiti a domandare quello che si può chiedere.

Il Governo del Re proponendo questo disegno di legge, ha ben visto di quale argomento bisognava impensierirsi.

Dapprima la distillazione dell'alcool non si poteva più fare dal vino, per il caro prezzo suo, e quindi si venne alla distillazione succedanea; oggi invece che il prezzo del vino è basso per l'eccesso della produzione, e forse domani lo sarà vie più per ragioni politiche, il legislatore prevede che si ritornerà a ricavare l'alcool dal vino. Ed io lo lodo perchè a questa condizione di cose rivolse lo sguardo non fiscalmente ma economicamente.

Ciò, diceva l'onorevole Faina, potrà dare un indirizzo non buono alla nostra industria enologica.

Io certamente non posso parlare di enologia, sono assolutamente profano; ma coloro che seggono al banco della Commissione potranno, se vorranno, rispondere a questa obbiezione dell'onorevole Faina.

Ma da povero dilettante io mi permetto di credere che il provvedimento che ci si propone è utile sotto un doppio punto di vista: è utile cioè perchè permette al vino avariato della passata stagione di mutarsi in alcool; ma è utile anche perchè permette all'eccesso del vino buono di mu-

tarsi in alcool, e permettendo ciò crea in Italia quel tale spirito di vino che non facilmente si trova, e che giova pure per conservare i nostri vini e poter fare invecchiare il buon vino.

Io dunque, riassumendo mi contento di quello che è proposto dalla Commissione: non domando riduzioni ulteriori di abbuono per calo; non domando come pur si dovrebbero chiedere, maggiori facilitazioni nei depositi: mi dichiaro incompetente nella questione dello zuccheraggio.

Ma debbo chiedere, dopo essermi mostrato abbastanza imparziale, debbo chiedere al Governo del Re, ed agli uomini competentissimi che formano la Commissione, se davvero è beneficio efficace la diminuzione del 25 per cento, e se invece non sia necessario aumentare questa riduzione.

A me pare che, se un beneficio vero si vuol fare all'industria questa diminuzione debba ascendere al 50 per cento. Io su ciò dimando non solo l'opinione dell'onorevole ministro, ma quella della Commissione.

Ma se a questo solo io limito la mia raccomandazione e non dimando altro nel presente disegno di legge, questo non vuol dire che io, interprete certamente in ciò di tutti i produttori di vino italiani, non abbia altro da chiedere al Governo del Re. Il Governo del Re conosce perfettamente essere vaniloquio il consiglio che si dà ai produttori italiani meridionali di creare la bottiglia: dappoichè ciò è compito dell'industria: non è compito dei produttori agricoli.

E le forti società industriali non possono nascere in questo momento in Italia per un cumulo di ragioni che è inutile di esporre. Parimente il Governo del Re conosce che è vana raccomandazione quella che si fa dicendo: trovatevi nuovi sbocchi, dal momento che questi ci sono chiusi o da eccessiva lontananza o da eccessivi dazi. Il Governo insomma conosce che esso solo può aiutare l'industria vinicola nella presente crisi: col ribasso dei trasporti.

Si è fatto un ribasso di nolo dalla Navigazione generale, ma è cosa così esigua, che non avrà conseguenze notevoli per l'industria enologica; bisogna che il costo del trasporto sia minimo, sia quasi nullo, per poter superare almeno nel primo anno la crisi. E non basta che si diminuisca il nolo marittimo, bisogna che si diminuisca anche il trasporto sulle ferrovie.

Ora se c'è un articolo, se non erro il 42, nella legge delle convenzioni, il quale mette a disposizione del Governo del Re un milione di lire, perchè possa imporre quei ribassi che si ricono-

scono necessari all'industria nazionale, io domando, quale momento più opportuno per usare di questa facoltà? e qual'è l'industria per la quale maggiormente si richiede l'aiuto del Governo se non l'industria enologica?

Con queste raccomandazioni io fo punto, pregando la Commissione di volermi dire se ho torto quando propongo che la diminuzione sia portata al 50 per cento.

Presidente. L'onorevole Flaui ha facoltà di parlare.

Flauti. Io non ho il proposito di fare un discorso, il quale, d'altronde, non giungerebbe opportuno dopo i vari e competenti oratori che mi hanno preceduto. Però sento il bisogno di pregare l'onorevole relatore perchè voglia essermi cortese di qualche schiarimento.

Io vorrei domandargli la ragione per la quale alle fabbriche di prima categoria non sieno state adottate alcune norme che si vedono stabilite per quelle di seconda categoria.

I provvedimenti che sono sottoposti all'approvazione del Parlamento, pensati in soccorso dell'enologia, e per conseguenza dell'agricoltura, sono, a parer mio come di altri che hanno partecipato a questa discussione, lodevolissimi; per mio conto ne esprimo volentieri la maggior gratitudine al Governo che li ha proposti ed alla Commissione che ne ha fatto oggetto di lodevole ed accurato studio.

Quello che però nel mio pensiero non trovo nè giusto, nè pratico, è l'aver ristretto talune disposizioni alle fabbriche di seconda categoria negandole a quelle di prima. Forse che sarebbe facile sostenere che se privilegio dovesse esservi, esso verrebbe con ben maggiore giustizia ed utilità stabilito a favore delle fabbriche di prima categoria anzi che di quelle di seconda, che oggi, per contrario, mi paiono favorite a danno delle altre. Ma io non vengo qui a chiedere privilegi per nessuno; io domando, invece, che privilegi non sieno costituiti per nessuno, potessero pure, come io sarei indotto a credere, meritarse a favor proprio quelle fabbriche, i legittimi interessi delle quali a me par doveroso di veder chiaramente garantiti.

Ho già detto che non intendevo dilungarmi in considerazioni tecniche ed economiche a provare una tesi che non mi propongo ed a chiedere cose che superano il mio modesto e limitato intendimento. Mi rimane solamente a pregare l'onorevole relatore della Commissione, al quale mi rivolgo specialmente, di considerare come dopo i gravi danni economici che hanno sofferto, alle

distillerie di prima categoria, col trattamento fatto loro in questo disegno di legge, verrebbe resa sempre più difficile la continuazione del lavoro e, quindi, maggiore il pericolo che già ne minaccia la ben travagliata esistenza.

È perciò che io spero che e dal Governo e dalla Commissione mi si diano assicurazioni sufficienti a dileguare le mie non inutili nè eccessive preoccupazioni.

Presidente. Vi sono diversi emendamenti proposti dall'onorevole Saporito, che si riferiscono ad articoli, e, che quindi possono anche rimandarsi senz'altro agli articoli stessi.

L'onorevole Saporito però ha presentati anche due ordini del giorno, dei quali darò subito lettura, dovendo l'onorevole ministro di agricoltura e commercio e la Commissione dichiarare se intendano che siano discussi subito, o dopo l'approvazione degli articoli.

Il primo ordine del giorno dell'onorevole Saporito è del tenore seguente:

“ La Camera riconosciuta la necessità di distinguere le distillerie in due categorie cioè industriali ed agrarie, invita il Governo a presentare in principio dell'anno venturo un progetto di legge. ”

L'altro è così concepito :

“ La Camera riconoscendo la necessità di favorire l'aumento della industria nazionale dei vini che meglio assicuri una esportazione costante, invita il Governo a diminuire il grado che serve di base per la restituzione della tassa sull'alcool nel caso di esportazione. ”

Onorevole relatore, ha facoltà di parlare.

Di Rudini, relatore. Io ho una buona notizia da dare alla Camera, ed è che sarò rapido e breve sebbene si tratti di un argomento che in certo modo mi appassiona.

L'onorevole Saporito ha fatto un discorso pensato, ma più che pensato concludente; il discorso dell'onorevole Saporito terminava con alcune proposte, ed io credo che queste sue proposte possono essere esaminate nella discussione degli articoli.

Vi sono però due ordini del giorno dei quali ha dato lettura l'onorevole presidente; il primo si riferisce alle distillerie agrarie, e noi lo potremo esaminare, e vedere se è necessario, nell'esame dell'articolo primo ed anche del secondo della legge.

L'altro si riferisce al coefficiente della ricchezza naturale sul quale si deve computare la tassa di

fabbricazione che va restituita all'esportazione. Intorno a quest'ordine del giorno io credo che si dovrebbe deliberare prima che si entri nella discussione degli articoli, però vorrei pregare l'onorevole Saporito di non insistervi sopra, e di limitarsi ad una raccomandazione, se, come credo, l'onorevole ministro dichiarerà che sarà per prendere in serio esame la questione.

L'onorevole Clementi faceva alcune raccomandazioni relative alle vinaccie; trattandosi di una questione di abbuono permetta l'onorevole Clementi, che sia discussa a proposito dell'articolo secondo, nel quale sono determinati gli abbuoni per le varie categorie di fabbriche di spirito.

L'onorevole Favale faceva una raccomandazione all'onorevole ministro relativa all'*inzuccheramento* dei vini, io non posso, come agricoltore, che associarmi alla raccomandazione fatta dall'onorevole Favale, spetta però all'onorevole ministro di dare una risposta su quest'argomento.

Anche l'onorevole Nicolosi faceva raccomandazioni al Governo, intorno alle quali risponderà credo l'onorevole ministro.

L'onorevole Faina ha fatto un discorso assai competente, ma ha esordito col dichiarare che bisogna votare la legge tale qual'è. Permetta l'onorevole Faina che io gli dica: grazie.

Non ho altro da aggiungere.

All'onorevole De-Zerbi dirò due volte grazie, poichè egli ha sostenuto la legge con molto brio, e con molta competenza, ed ha avuto parole benedive anche per la Commissione.

L'onorevole De-Zerbi ha fatto però due domande; una relativa alla riduzione di tassa dello spirito impiegato nell'alcoolizzazione; alla quale, se egli me lo permette, risponderò quando si discuterà l'articolo 7; ed un'altra per sapere se la Commissione crede che sia opportuno provvedere affinchè i trasporti ferroviari del vino possano essere fatti con un ribasso di tariffe.

Io dico che nei limiti del possibile questa è cosa talmente utile, che mi sembrerebbe assurdo per parte mia, rispondere di no.

Rispondo ora all'onorevole Flauti il quale chiedeva alcuni schiarimenti.

Permetta egli, invece, che io ne chieda a lui. Voglia dirmi l'onorevole Flauti quali sono i benefici, i favori, le agevolanze concesse da questa legge alle distillerie di seconda categoria che non siano, contemporaneamente, da essa, o da leggi anteriori, state concesse anche alle distillerie di prima categoria.

Io credo che l'onorevole Flauti si troverà imbarazzato a rispondere a questa mia domanda,

Debbo anzi fargli notare che mentre la legge, parmi, del 14 luglio 1887, aveva ridotto l'abbuono per i fabbricanti di prima categoria dal 10 al 7 per cento; tuttavia esso, in via transitoria, era stato mantenuto, con decreto reale, nella misura del 10 per cento. E oggi, mercè la presente legge, l'abbuono viene fissato definitivamente nella misura del 10 per cento.

Io credo dunque che quanto all'abbuono, le fabbriche di prima categoria non saranno punto danneggiate ma sensibilmente favorite.

Una sola cosa potrebbe osservare l'onorevole Flaui. L'articolo 2 della legge modifica i coefficienti d'abbuono di tassa; e nel modificarli eleva dal 20 al 25 per cento l'abbuono concesso ad una parte delle distillerie di seconda categoria, cioè a quelle le quali non hanno carattere industriale.

Sì, è vero, onorevole Flaui, che c'è questa concessione; ma rammenti l'altra di cui ho parlato dianzi, e per la quale le distillerie di prima categoria, che, per legge, avrebbero dovuto avere l'abbuono del 7, l'hanno oggi mantenuto nella misura del 10.

E rammenti l'articolo 1º della presente legge. Esso sopprime la distillazione in franchigia di mezzo ettolitro, che andava a total beneficio delle piccole distillerie; ed è per l'appunto a queste piccole distillerie, che oggi si eleva l'abbuono dal 20 al 25 per cento. Vede dunque che v'è compenso, fra il danno ed il favore, che si accorda con questa legge alle piccole distillerie. E vi è conseguentemente compenso fra il beneficio, ed i danni, che ne possono, di contraccolpo, risentire le prime categorie.

Riassumendomi, non credo dunque che si possa sostenere, che la presente legge accordi favori o privilegi ai fabbricanti di 2ª categoria; i quali sarebbero negati a quelli di 1ª categoria.

Io dirò schiettamente che nello studio della legge, io e tutta la Commissione, ci siamo precipuamente preoccupati di far cosa che non potesse nuocere agli interessi dei fabbricanti di 1ª categoria. E francamente io credo che ci siamo riusciti; perchè noi provvediamo all'interesse dell'enologia, ma vi provvediamo senza nuocere, posso dirlo, nè punto nè poco agli interessi dei fabbricanti di 1ª categoria. Il legislatore deve anzitutto esser giusto; ed io credo che la Camera votando questa legge, può con animo sicuro affermare a sè stessa, che ha compiuto un'opera di giustizia. (*Benissimo! — Vive approvazioni.*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.

Imiterò il relatore, a cui dirò non *una*, non *due*, ma *tre volte grazie* perchè ha semplificato il mio compito.

Tutti gli oratori hanno riconosciuto la necessità e l'utilità della legge.

Taluni tra essi, hanno dichiarato di contentarsi delle concessioni che con esse si fanno, altri invece hanno domandato miglioramenti.

Io rispondo a questi ultimi, che, se, in un tempo non molto remoto, ma solo pochi mesi fa, si fosse detto che alla Camera sarebbe stato presentato un progetto, ispirato come il presente a principii così benevoli per l'industria enologica, nessuno vi avrebbe creduto.

Eppure oggi siamo a questo; che Governo e Commissione d'accordo (e la Commissione è andata anche al di là delle proposte del Governo, ma il Governo l'ha secondata) sopra un progetto che, nello stato attuale delle cose, credo debba soddisfare tutti.

È il massimo delle concessioni a cui il Governo poteva arrivare, e vi è arrivato.

Il Governo ha fatto quello che poteva per aiutare l'industria enologica, che attraversa un periodo di crisi. L'interesse del Governo a favore di questa industria è reso evidente sia dai provvedimenti presi in via amministrativa, sia dalla presentazione del presente disegno di legge, sia infine dall'aver accettato i miglioramenti introdotti dalla Commissione.

Questo interessamento il Governo lo ha pur mostrato in quell'ordine di idee al quale più specialmente alluse l'onorevole De Zerbi, circa i ribassi delle tariffe marittime e ferroviarie. Delle intenzioni del Governo a questo riguardo avete già una prova nel trattato di commercio con la Spagna, che testè votaste, al quale trattato si è aggiunto, di nostra iniziativa, un'articolo, il secondo, che mira appunto allo scopo, messo innanzi dall'onorevole De Zerbi. Ma l'opera del Governo non si è arrestata qui; il Governo ha esaminata la questione, anche sotto il rapporto delle tariffe ferroviarie e già dal Ministero dell'agricoltura e da quello dei lavori pubblici si spera giungere a conclusioni favorevoli all'industria enologica.

L'onorevole Favale ha trattato un argomento altre volte discusso alla Camera, quello cioè dello zuccheraggio dei vini.

La questione più che altro è d'ordine tecnico e gli studi a quest'uopo iniziati non abbisognano che di un'ultima conferma nel campo della vera industria per dirsi definitivi. Egli ha invocato l'esempio della Francia; ma in Francia la que-

stione si presentava di più facile soluzione che presso di noi, appunto per le discipline alle quali è colà soggetta la tassa sul vino.

Ma convergo con lui, come ha convenuto altre volte l'onorevole mio collega delle finanze, quando si è trattato del zuccheraggio alla Camera, che l'argomento è degno di ogni attenzione ed il Governo ne comprende tutta l'importanza.

L'onorevole Nicolosi, nel ringraziare il Governo per il presente disegno di legge, lo invita a prendere provvedimenti, affinché si ripari non solo all'avvenire, ma anche al presente, principalmente per quanto riguarda la provincia di Catania. Il Governo, come ho già detto, ha preso per tutto il regno, e quindi anche per la provincia di Catania, tutti quei provvedimenti che erano in suo potere e che erano consentiti dalle giuste esigenze della finanza e sono sicuro che questo disegno di legge, qualora arrivasse a diventare legge (e spero sia presto) sarà di efficacissimo aiuto all'industria enologica.

Del resto il Governo non si rifiuta mai di esaminare tattocìò che tende a migliorare l'industria stessa come ha fatto finora.

L'onorevole Saporito ha presentato due ordini del giorno. Ma io lo prego fin d'ora di ritirarli, non perchè essi non meritino di essere presi in esame, ma perchè mi pare, che non sia il momento opportuno di discuterli. Egli domanda che fra le distillerie di seconda categoria si fissino con precisione i caratteri di quelle agrarie, e che all'uopo il Governo presenti un disegno di legge. È una questione altre volte discussa alla Camera, e non mi pare opportuno che essa venga ora risolta da un ordine del giorno. Del resto dichiaro che essendo una questione che interessa pure il mio collega delle finanze, non mancherò di riferire a lui il desiderio dell'onorevole Saporito, ma prego la Camera a contentarsi di queste dichiarazioni senza venire a una votazione. Certamente l'argomento è meritevole di considerazione e il Governo non si rifiuterà a riesaminarlo, senza per altro prendere impegni precisi per una soluzione.

Del pari pel secondo ordine del giorno, come ha già detto l'onorevole Di Rudini, si potrebbe evitare una votazione. Già il Governo, nei limiti delle sue facoltà, ha con decreto sottoscritto da me e dal mio collega delle finanze, determinato il grado alcoolico naturale dei vini.

L'onorevole Saporito ha osservato che questo grado muta da regione a regione, e che non possa

e non debba essere fissato in una misura unica per tutto il Regno.

Ora il Governo non si rifiuta a sottoporre a nuovo esame questo argomento. Prego quindi l'onorevole Saporito di non insistere anche per non intralciare e ritardare la discussione del presente progetto.

Liberata così la discussione da questa raccomandazione che cosa resta? Resta il buon volere del Governo nel sostenere l'industria enologica, e la preghiera che faccio a voi di sollecitare il vostro voto affinché il provvedimento giunga a tempo e l'industria enologica abbia il conforto non di parole ma di fatti; e fatti come quelli contenuti nel disegno di legge.

In quanto all'onorevole Flauti mi parrebbe fare opera inutile ripetendo ciò che con chiarezza ha detto l'onorevole relatore. Col disegno di legge io credo che le fabbriche di prima categoria non sieno nè migliorate, nè peggiorate. L'attuale disegno di legge si propone invece di migliorare l'industria enologica. Non credo che le fabbriche di 1ª abbiano motivo di lagnarsi.

Presidente. Onorevole Saporito mantiene o ritira i due ordini del giorno?

Saporito. Prendendo atto delle dichiarazioni del ministro, ritiro i due ordini del giorno.

Presidente. Verremo alla discussione degli articoli.

“ Art. 1. È abrogato l'articolo 21 della legge 12 ottobre 1883, n. 1640 (serie 3ª), (testo unico) concernente l'esenzione della tassa a favore dei proprietari di fondi per la distillazione di acquavite fino al limite di mezzo ettolitro all'anno. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bertana.

Bertana. Io vorrei pregare la Commissione ed il ministro di vedere se non sia il caso di sopprimere l'articolo 1. Nè dirò brevemente le ragioni. Dall'esame di questo disegno di legge mi sono convinto che possa nascere il dubbio che questa legge avvantaggi i grandi proprietari a danno dei piccoli. Evidentemente l'esenzione di cui all'articolo 21 della legge del 1883 riguardava i piccoli proprietari ai quali era concessa l'esenzione della tassa per la distillazione di mezzo ettolitro d'acquavite all'anno.

La Commissione ha veduto questo fatto certamente, inquantochè dalla sua risoluzione risulta che il Ministero dovrebbe prendere ad esame le distillerie agrarie e disciplinarle. A questo anche si è alluso nella discussione odierna.

Solamente la Commissione soggiunge che allo

stato delle cose non sarebbe conveniente entrare in questa discussione.

La Commissione stessa accenna ad una ragione per cui sarebbe stata indotta a sopprimere l'articolo 21, ed è il contrabbando. Ora io credo, o signori, che il contrabbando si verifichi non solamente per queste piccole distillerie ma per tutte le distillerie sia di prima che di seconda categoria, ma più ancora alla frontiera.

La Commissione dice che i piccoli proprietari ottengono un compenso alla perdita che vengono a risentire in forza dell'articolo primo, mediante l'abbuono del 25 per cento. Ora mi permetto di fare osservare alla Commissione che non tutti i piccoli proprietari possono valersi di quest'abbuono, inquantochè non tutti i piccoli proprietari sono in condizione di poter distillare una certa quantità di vinaccie o di vino.

Per queste considerazioni, e anche in seguito a quanto ha detto l'onorevole ministro di agricoltura, sarà necessario tardi o tosto di venire ad una legge che disciplini le distillerie agrarie, massime le piccole, ed io pregherei la Commissione di vedere se non fosse il caso di rimandare la definizione di questa questione all'epoca appunto in cui si tratterà di questa nuova legge promessa sulle distillerie agrarie.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Di Rudini, relatore. L'onorevole Bertana vorrebbe che fosse soppresso l'articolo primo che, proposto dal Governo nei suoi articoli aggiuntivi, è diventato ora articolo primo della presente legge.

Onorevole Bertana, la tassa di fabbricazione degli alchools deve, in quanto è possibile, esser giusta, e per esser giusta deve esser equamente distribuita. Se vi sono fabbricanti privilegiati, anche per poco, ne viene la conseguenza inevitabile, che essi ricevono un premio. Il quale immancabilmente è pagato dagli altri fabbricanti esclusi dal privilegio.

Ora la facoltà, che era concessa dall'articolo 21 della legge 12 ottobre 1886, n. 1640 (serie 3ª) metteva appunto i piccoli fabbricanti in questa condizione, cioè, di ricevere un premio che era pagato dagli altri fabbricanti. Quindi, presto o tardi, la disposizione dell'articolo 21 della legge 12 ottobre 1886 doveva essere abrogata, perchè costituiva un privilegio.

Di più, ciò che ha affermato la Commissione, ciò che ha affermato il Governo, cioè che le piccole distillazioni in franchigia, concesse in quella legge, erano occasione al contrabbando,

pur troppo è vero, e non può esser messo in dubbio. Ora, le facilitazioni concesse in guisa che favoriscano, e promuovano quasi, il contrabbando, sono esiziali, e non solo all'interesse del fisco, ma anche, e segnatamente, a quello del contribuente.

Per queste ragioni, il Governo ha proposto la soppressione dell'articolo 21 della legge 12 ottobre 1886, e la Commissione non può che approvare la proposta del Governo.

L'onorevole Bertana però diceva una cosa giusta quando asseriva che, con l'attuale assetto della tassa, i piccoli fabbricanti soffrono assai più dei grossi.

Purtroppo questo è vero; ma è questo uno di quegli inconvenienti, che, trattandosi di una tassa di fabbricazione, io, in verità, non so come si possa eliminare: non c'è che un mezzo solo di eliminarlo, a mio modo di vedere, e questo sarebbe di proporre l'abolizione della tassa di fabbricazione dell'alcool.

Per conto mio, non mi sento di poter presentare una proposta di questo genere; il Governo finora non l'ha fatto...

Crispi, presidente del Consiglio. Non è così pazzo **Di Rudini, relatore.** e non mi pare che abbia intenzione di farlo.

Dunque, concludo dicendo, che ci sono inconvenienti inerenti alla natura istessa della tassa, che non è in poter nostro di eliminare, ed ai quali dobbiamo, pur troppo, essere rassegnati.

Presidente. Domando all'onorevole Bertana se insiste nella sua proposta di soppressione.

Bertana. Poichè la Commissione non vuole accettare la soppressione da me proposta, io non insisterò. Solo dirò che, con la approvazione di questo articolo, si mettono i piccoli proprietari nella condizione di gettar via tutte quante le loro vinacce. Talchè ne risulterà un danno gravissimo a tutta la economia dell'agricoltura.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 1.

(È approvato).

« Art. 2. L'abbuono da concedersi, sullo spirito di 1ª distillazione, per calì, dispersione, ed altre passività di fabbricazione è determinato:

a) nella misura del 10 per cento per le fabbriche di 1ª categoria;

b) nella misura del 20 per cento per le fabbriche di 2ª categoria, aventi carattere industriale, ossia per quelle provvedute di apparecchi di distillazione composti, a vapore, o nelle quali la distillazione dello spirito procede ado-

perando materie prime non derivate direttamente dai fondi propri o coltivati dal fabbricante;

c) nella misura del 25 per cento per tutte le altre distillerie. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Camporeale.

Di Camporeale. Verrei fare una proposta riguardo a questo articolo.

Richiamo l'attenzione della Camera e del Governo sopra questo fatto: che, per l'articolo 3 del disegno di legge che abbiamo davanti, si sono dispensate le fabbriche di 2ª categoria, aventi carattere industriale, dall'obbligo della cauzione e dal pagamento anticipato della tassa. E la Commissione spiega che questo vantaggio non si è potuto accordare alle distillerie non aventi carattere industriale. Orbene, nell'articolo 2, invece, si stabilisce che l'abbuono da concedersi alle distillerie di 1ª categoria, sia di 10; di 20, l'abbuono da concedersi a quelle di 2ª, aventi carattere industriale, cioè da concedersi a quelle che godono già questo vantaggio della esenzione dal deposito e dalla cauzione; di 25, l'abbuono da concedersi a quelle le quali sono state private di questo grosso beneficio che si è accordato alle distillerie di 2ª categoria aventi carattere industriale.

A me pare che questo trattamento non sia equo, e non sia giusto verso quella categoria di distillerie le quali, appunto per effetto dell'articolo 1º che la Camera ha votato adesso, si trovano danneggiate.

Poichè, in fondo, queste distillerie di terza categoria non aventi carattere industriale sono appunto quelle piccole distillerie che avevano i piccoli proprietari, i quali non possono avere, nè hanno la convenienza di fornirsi di quei meccanismi, di quegli apparecchi di distillazione composti a vapore, dei quali parla l'alinea b, sono le piccole distillerie le quali lavorano con mezzi primitivi, e nelle quali quindi la perdita è molto maggiore di quanto non sia in quelle di seconda categoria.

Adunque l'abbuono nella misura del 25 per cento, tenuto conto che non si è loro accordato il beneficio dato a quelle aventi carattere industriale; tenuto conto che in questa terza categoria non possono entrare se non quelle che lavorano con mezzi od istrumenti primitivi e rozzi, poco perfezionati, quest'abbuono, dico, mi pare insufficiente, e quindi proporrei che fosse portato al 35 per cento.

Credo di aver dimostrato che questa proposta

è veramente equa e giusta, che non può in nessun modo essere ritenuta eccessiva, anzi non è che un piccolo compenso a quei danni che inevitabilmente sono arrecati alla terza categoria; e ciò senza danneggiare il fisco.

Presidente. L'onorevole Saporito ha presentato un emendamento a questo articolo 2, con cui, invece di dire il 25 per cento, si direbbe il 35 per cento.

Onorevole Saporito, mantiene o ritira il suo emendamento?

Saporito. Attendo di sentire l'avviso della Commissione.

Presidente. Lo ha già dichiarato il suo avviso la Commissione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Flauti.

Flauti. All'onorevole relatore della Commissione non è parso usarmi sufficiente cortesia il fornirmi quegli schiarimenti e quelle assicurazioni che io gli domandavo; egli ha voluto usarmene una maggiore, chiedendo a me stesso schiarimenti su ciò che formava l'oggetto dei miei dubbii e dei miei timori. Io non posso avere la pretensione di fornirgliene, e devo, invece trarre ciò, che m'è possibile dalla sua risposta.

Egli, riportandosi al contesto dell'articolo secondo, cui ha capito molto facilmente che si riferivano le mie osservazioni, ha dovuto ricorrere, e mi giova notarlo, ad un sistema di compensazione per trarne la dimostrazione che nessun trattamento di favore venga fatto alle fabbriche di seconda categoria su quelle di prima ed a danno loro. Non è quanto io speravo, ma è pur qualche cosa il poter prendere atto d'una tale dichiarazione.

Ad ogni modo, siccome io non ho intenzione di presentare alcun emendamento, e non ho ragione di negare il mio voto al complesso di tutto il disegno di legge, non insisto più oltre, esprimendo l'augurio che la compensazione della quale parlava il relatore possa verificarsi in una maniera così esatta da non lasciar posto ad alcuno degli inconvenienti da me temuti.

Presidente. La Commissione accetta l'emendamento Saporito?

Di Rudini, relatore. Non l'accetta.

Presidente. L'onorevole Clementi ha facoltà di parlare.

Clementi. Approfitto del gentile invito che mi ha fatto or ora il relatore sull'argomento cui avevo prima accennato e prego la Commissione e il Governo di voler concedere un maggiore abbuono alle distillerie delle vinacce. Altrimenti, e specialmente pel Veneto, regione vinicola di

non indifferente importanza, si avrà il fatto che contro ad ogni convenienza e diritto i viticoltori non potranno giovare per nulla del beneficio che la presente legge promette ad altri.

Quindi domando alla Commissione che accetti la misura proposta dall'onorevole Di Camporeale, aumentando almeno fino al 35 per cento l'abbuono pel calo.

Presidente. Ella dunque viene in appoggio all'emendamento dell'onorevole Saporito.

Clementi. Sissignore.

Visocchi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Visocchi. Io credo che non verrebbe grande utilità alle distillerie di seconda categoria di natura agricola dalla concessione dell'abbuono maggiore, portato anche al 35 per cento, se non si correggesse la dicitura dell'articolo 2, comma *b*, dove è detto che debbano ritenersi distillerie di natura industriale quelle che sono mosse a vapore e che hanno apparecchi di distilleria composti.

In fatti tutte le distillerie per le vinacce ed altri prodotti agricoli, vanno ordinariamente a vapore, e quindi, per tal ragione resterebbero escluse dal beneficio che per loro si chiede del 35 per per cento di abbuono invece del 25.

Ciò posto, se si vuole veramente recare un vantaggio a queste distillerie non solo bisogna col comma *c* accordare il 35 per cento, ma bisognerebbe anche al comma *b*, togliere le parole *a vapore*, altrimenti gran parte delle distillerie di vinaccie al cui vantaggio ora pensiamo, verranno ad essere escluse da questo maggiore abbuono sol perchè l'essere a vapore le sottrae dal novero delle distillerie agricole.

A questo proposito mi permetto dire all'onorevole ministro d'agricoltura e commercio, che ho inteso con molto rincrescimento le parole da lui dette riguardo all'ordine del giorno presentato dall'onorevole Saporito nel quale era espresso il desiderio di veder meglio ricostituire in una forma più conveniente...

Presidente. Onorevole Visocchi, non ritorni sulla discussione generale; parli sull'articolo.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Di studiare ho detto.

Visocchi. Onorevole presidente, sono proprio nell'argomento; non dico che due parole.

Le distillerie di natura agricola furono abolite affatto colla legge del luglio 1887, ora in forza del presente articolo riappariscono, ma in una forma troppo ristretta e tale che esse dovranno

privarsi dall'usare apparecchi buoni e perfezionati.

Io non credo che l'onorevole ministro possa consentire che la nostra agricoltura, rimanga in una condizione primitiva. Per conseguenza io vorrei pregarlo di farsi egli promotore di una esatta e giusta ricostituzione delle distillerie agricole, piuttosto che lasciar di ciò la cura al ministro delle finanze, il quale certamente non avrà altro intento che di esigere la tassa nel modo più semplice e di maggior provento, ma non si darà certo la briga di dare un impulso all'utilizzamento dei prodotti agricoli.

Presidente. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

Crispi, presidente del Consiglio. Il Governo del Re quando presentò questo disegno di legge si limitò a quattro articoli; e l'aveva proprio ridotto ai minimi termini, perchè guardò anzitutto la questione finanziaria.

Nel seno della Giunta dove fummo chiamati facemmo tutte le concessioni possibili; ma siamo arrivati agli estremi limiti e non possiamo andare più in là. Bisogna che la Camera, prenda la legge quale è; altrimenti io debbo dire francamente che sarei costretto, ove alcuno degli emendamenti fosse approvato dalla Camera, di chiedere a S. M. il Re l'autorizzazione di ritirarla.

Noi vogliamo, sì, giovare all'enologia nazionale, ma non vogliamo certamente rovinare le finanze dello Stato. Già gli emendamenti da noi accettati costituiscono un pericolo; e mentre veniamo alla Camera a chiedere nuove imposte, non possiamo consentire che si arrechi un danno all'erario dello Stato!

Lo ripeto: o volete accettare la legge quale la vostra Commissione ve l'ha presentata, od altrimenti noi, se fosse approvato qualche emendamento sostanziale, dovremmo ritirarla. (*Benissimo!*)

Di Rudini, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Di Rudini, relatore. L'onorevole presidente del Consiglio ha dette le ragioni della finanza, io dirò le ragioni della giustizia.

Io credo che, accogliendo gli emendamenti che sono stati proposti sopra quest'articolo 2, si offenderebbe grandemente la giustizia. Questa è la mia opinione franca, schietta ed aperta.

Se mi si proponesse una riduzione di tassa eguale per tutti i fabbricanti di alcool, salve le ragioni della finanza, gl'interessi della giustizia non sarebbero offesi e potrei anche accettarla. Ma quando voi domandate che alcuni paghino di più ed altri di meno, dovrete presentare una ra-

gione vera, chiara ed efficace per provare che questo provvedimento non lede la giustizia. Ora io non ho sentita ancora una sola ragione, che risponda a questo pensiero.

Difatti, o signori, per sostenere che i fabbricanti di seconda categoria, i quali non hanno carattere industriale, debbono ottenere un abbuono superiore al 25 per cento, bisogna provare che abbiano una perdita nella fabbricazione, per cali e dispersioni susseguenti all'accertamento del prodotto, superiore al 25 per cento.

Ora io dico che, fintantochè non venga provato tecnicamente, e con assicurazione di uomini competenti, che conoscano a fondo la materia, che questa perdita è difatti superiore al 25 per cento; fintantochè non venga provato che il calo, ripeto, sia superiore al 25 per cento, non si può in una legge accordare un abbuono superiore al 25 per cento senza offendere le ragioni della giustizia.

Io concludo adunque, o signori, che se le ragioni della finanza consigliano al Governo di mantenere fermo l'articolo 2 come è stato proposto, anche le ragioni della giustizia debbono confortare l'animo vostro a votare senz'altro quest'articolo 2.

La Commissione quindi nella sua maggioranza vi propone di votare l'articolo 2 come è stato proposto. (*Vive approvazioni*).

Presidente. Metterò a partito l'emendamento dell'onorevole Saporito.

Saporito. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Saporito.

Saporito. Non replico tutte le ragioni che ho svolto nel mio discorso per dimostrare la giustizia della mia proposta, nè credo utile ed opportuno rispondere a tutto ciò che ha detto l'onorevole relatore; ritiro però il mio emendamento dopo le parole molto significanti dette dall'onorevole presidente del Consiglio.

Di Camporeale. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Camporeale.

Di Camporeale. Io vorrei rispondere poche parole a quanto ha detto l'onorevole Di Rudini, il quale non ha creduto giusto l'emendamento a questo articolo secondo.

L'onorevole Di Rudini con molta sicurezza ha affermato che nessuna ragione vi è per ritenere che queste distillerie possano avere un danno maggiore del 25 per cento; egli però si è ben guardato dal provare la sua affermazione, e mi permetta la Camera che all'affermazione dell'onorevole Di Rudini io contrapponga l'affer-

mazione mia; affermazione per affermazione una vale l'altra.

Fra le ragioni, del resto, per le quali fu proposto l'emendamento vi è anche questa, che mentre nel paragrafo *b*, che la Camera ha sott'occhio, si legge che sono considerate " aventi carattere industriale, soltanto quelle provvedute di apparecchi di distillazione composti, a vapore, o nelle quali la distillazione dello spirito precede, ecc. ", non occorre di avere una grande competenza tecnica per comprendere che invece quelle che sono contemplate nel paragrafo *c*) sono inferiori, che non sono perfezionate, che sono ancora con strumenti preadamitici, ed evidentemente avranno una perdita assai maggiore del 25 per cento.

Ad ogni modo siccome oggi non è più questione, dopo le dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio, di insistere nell'emendamento che del resto l'onorevole Saporito ha ritirato, non ho altro a dire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Di Rudini, relatore. Ho chiesto di parlare unicamente per dichiarare che la determinazione della tassa non è fatta a capriccio; essa, per le distillerie che non hanno carattere industriale, è stabilita sul criterio della produttività presunta dal lambicco, e tenendo conto delle condizioni delle quali, giustamente, faceva cenno l'onorevole Di Camporeale.

È una materia questa assai delicata; ed io aggiungerò che la Commissione non ha voluto sostanzialmente alterare i rapporti fra le varie classi di distillerie; ha voluto anzi mantenerli come stanno, perchè non ha creduto che in un momento di crisi fosse opportuno e conveniente il rivederli.

Io voglio ammettere che uno studio attento, un esame diligente della questione possa più tardi indurre il Governo a presentare alla Camera elementi sufficienti per modificare questi rapporti di abbuono fra la prima, la seconda e la terza categoria di distillerie (chiamiamo distillerie di terza categoria quelle di seconda, che non hanno carattere industriale); ma io non mi sento, senza avere elementi sufficienti di potere, di mia iniziativa, mutare i rapporti che esistono fra i vari coefficienti di abbuono concessi alle varie categorie di fabbricanti.

Presidente. Allora, avendo l'onorevole Saporito ritirato il suo emendamento, e non essendovi altre proposte pongo a partito l'articolo 2.

(*È approvato*).

“ Art. 3. Sono estese alle fabbriche di spiriti di seconda categoria, aventi carattere industriale le disposizioni:

a) dell'articolo 10 della legge del 2 aprile 1886, n. 3754 (serie 3ª), circa il deposito dello spirito in magazzini assimilati ai depositi doganali con dispensa dall'obbligo della cauzione pel pagamento della tassa;

b) dell'articolo 14 della legge del 14 luglio 1887, n. 3703 (serie 3ª), riguardante la istituzione di speciali depositi doganali per lo spirito destinato all'esportazione tanto in natura quanto mescolato ai vini. ”

(È approvato).

“ Art. 4. È concesso ai fabbricanti di liquori, uso cognac, di preparare e custodire in speciali magazzini, assimilati ai depositi doganali privati, lo spirito delle fabbriche di seconda categoria di carattere industriale, che provenga direttamente dalle fabbriche stesse, o dai depositi indicati alla lettera a del precedente articolo.

“ Il passaggio dello spirito puro dai depositi ai magazzini destinati alla preparazione dei liquori uso cognac è vincolato a bolletta di cauzione.

“ Sulla quantità totale di spirito introdotta nei magazzini, per la fabbricazione dei liquori uso cognac, sarà accordato l'abbuono del 5 per cento per anno a titolo di calo di affinazione e di giacenza.

“ Per periodi minori di un anno il calo si liquida in proporzione di mese in mese compiuto.

“ Non è concesso alcun abbuono, quando il calo non sussista, nè per i periodi di giacenza minori di un mese. ”

Onorevole Di Camporeale, Ella ha un emendamento a questo articolo.

Di Camporeale. Lo ritiro.

Presidente. Ritira tutti i suoi emendamenti?

Di Camporeale. Dopo la dichiarazione del ministro, li ritiro.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 4.

(È approvato).

“ Art. 5. Fino a tutto il 1889 i depositi di spirito potranno farsi non solo in natura, ma anche mescolati ai vini ed ai mosti in quei limiti, e con quelle cautele, che saranno prescritte per decreto reale. ”

(È approvato).

“ Art. 6. I fabbricanti di spirito di seconda categoria, le di cui fabbriche non hanno carattere

industriale, potranno, fino a tutto il 1889, mettere in deposito lo spirito da loro prodotto in appositi magazzini, che saranno considerati come locali di fabbrica, e sottoposti alle prescrizioni della legge doganale pei depositi privati.

“ In questo caso la tassa di fabbricazione liquidata sarà pagata a misura dell'estrazione dello spirito dai magazzini. ”

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio, Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.

Per armonizzare l'articolo 6 col 5 e per salvaguardare le ragioni delle finanze, propongo che alla fine dell'articolo sieno aggiunte le seguenti parole: *La presente disposizione sarà applicata in quei limiti e con quelle cautele, che saranno prescritte per decreto reale.*

È la ripetizione delle parole che sono comprese nell'articolo 5 votato dalla Camera.

Presidente. La Commissione accetta questa aggiunta?

Berti (Presidente della Commissione). La Commissione l'accetta.

Presidente. L'onorevole ministro propone che si aggiungano all'articolo 6, di cui ho dato lettura, le seguenti parole: *La presente disposizione sarà applicata in quei limiti e con quelle cautele che saranno prescritte per decreto reale.*

La Commissione ha dichiarato di accettarle.

Pongo a partito l'articolo 6 con questa aggiunta.

(È approvato).

“ Art. 7. Fino a tutto il 1889 è accordata la riduzione del venticinque per cento della tassa di fabbricazione sullo spirito impiegato nell'alcoolizzazione dei vini, e mosti fermentati, alle seguenti condizioni:

a) Che lo spirito sia destinato a rialzare il titolo alcoolico dei vini o mosti fermentati sino al grado, da determinarsi per decreto reale, che è necessario alla loro conservazione;

b) Che lo spirito aggiunto nelle miscele non ecceda due litri di alcool anidro per ogni ettolitro;

c) Che le miscele si operino, sotto la vigilanza degli agenti finanziari, nei depositi autorizzati di spirito o, con speciali permessi, nei magazzini privati, di consorzi di produttori e commercianti, di municipi o altri corpi locali, e sotto quelle discipline e cautele, che saranno stabilite per decreto reale. ”

Su questo articolo è iscritto a parlare l'onorevole Di Camporeale.

Di Rudini, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Di Rudini, relatore. Ho chiesto di parlare per dare una risposta che avevo promesso all'onorevole De Zerbi.

L'onorevole De Zerbi domandava quale era l'opinione della Commissione intorno alla misura della riduzione di tassa concessa per lo spirito, impiegato nella alcoolizzazione dei vini.

Non ho che a fare la breve storia di ciò che è avvenuto nel seno della Commissione.

La Commissione, ponderatamente, aveva creduto di proporre che questo abbuono si facesse nella misura del 50 per 100.

La Commissione era stata all'unanimità della medesima opinione dell'onorevole De Zerbi.

Perchè la Commissione, non più ad unanimità, ma nella maggioranza, ha modificato la sua proposta?

Perchè, avendo presentato questa proposta al Governo, il Governo credette opportuno di dichiarare, che non si poteva oltrepassare il limite del 25 per cento.

Io, in verità, non credo che questo abbuono sia nella misura del 25, sia nella misura del 50 per cento, possa pregiudicare gli interessi della finanza. Anzi, mi pare, che, in tutti i modi, o col 25 o col 50, la finanza avrà sempre un'entrata maggiore.

Credo anzi che essa sarebbe forse ancora più grande, se la riduzione di tassa fosse maggiore. Però l'onorevole De Zerbi intenderà come la Commissione debba, in questo caso, far tutti gli sforzi possibili per procedere di accordo col Governo, ed è stato per amore di concordia che essa, nella sua maggioranza, si acquietò al 25 per cento.

Se oggi il Governo, dopo maturo esame, si fosse persuaso, come io sono persuaso, che un abbuono più largo non nuoccia, ma giovi agli interessi della finanza, la Commissione non potrebbe che aderire alla nuova opinione del Governo.

Presidente. Onorevole De Zerbi, ha facoltà di parlare.

De Zerbi. Io dopo l'ablativo assoluto dell'onorevole presidente del Consiglio non avrei osato parlare di nuovo nè fare alcuna raccomandazione, se dapprima l'onorevole ministro di agricoltura non avesse violato la regola messa dall'onorevole Crispi, col proporre un emendamento.... *(Si ride)*.

Crispi, presidente del Consiglio. Quello non porta danno alla finanza.

De Zerbi. Ma è un emendamento.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Anzi è una garanzia per la finanza.

De Zerbi... e per giunta, se l'onorevole Di Rudini non avesse tentato di dimostrare, (io non sono competente per dire se lo abbia dimostrato o no) che questo emendamento ch'io vorrei, porterebbe anche garanzia e gioverebbe alla finanza, sì che sarebbe proprio l'identico caso del precedente articolo. Or io prego l'onorevole presidente del Consiglio di vedere s'ei possa consentire a ciò che ha detto l'onorevole Di Rudini. Non avrei alcuna autorità per pregarlo di consentire a ciò che ho detto io, ma, se non a me, egli può consentire a ciò che ha detto l'onorevole Di Rudini, cioè che una maggiore diminuzione renda efficace questo beneficio che si fa all'industria agricola, onde più certi i vantaggi della finanza, perchè nuovo spirito si produrrebbe che ora non si produce; e destinato a nuovo scopo, l'alcoolizzazione in larga misura dei vini; onde la produzione nuova non farebbe concorrenza alla vecchia.

Io confesso di aver forse troppo preteso col chiedere il 50 per cento di riduzione, ma il 25 è anche troppo poco.

Se l'onorevole presidente del Consiglio volesse fare il giudizio di Salomone, noi gli saremmo gratissimi, e credo che tutta l'industria enologica gli sarebbe grata.

Presidente. È presente l'onorevole Flauti?

(Non è presente).

L'onorevole De Zerbi non facendo alcuna proposta, pongo a partito l'articolo 7.

(È approvato — Rumori).

De Zerbi. Ma, onorevole presidente...

Presidente. Ma Ella non ha fatto alcuna proposta.

De Zerbi. Ma desideravo almeno una risposta.

Presidente. Oramai l'articolo è approvato. *(Commenti)*.

“ Art. 8. Tutte le spese di vigilanza, dipendenti dall'esecuzione degli articoli 3, 4, 5, 6, e 7, della presente legge, sono a carico dei fabbricanti di spirito, o degl'interessati.

“ Le spese per l'accertamento della tassa rimangono però, per intero, a carico dello Stato. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzi.

Luzi. Non è per proporre emendamenti che prendo a parlare, ma soltanto per pregare il ministro di agricoltura di ricordarsi bene che tante volte la salsa costa più dell'arrosto *(Si ride)*. Io

lo pregherei di provvedere acchè le spese di vigilanza sieno frenate col decreto Reale ch'egli ha fatto porre in fine dell'articolo 6, per modo che non torni impossibile la fabbricazione dell'alcool ai piccoli industriali ed alle piccole distillerie; poichè sa bene, l'onorevole ministro, che le spese di vigilanza sono quasi le stesse nelle grandi come nelle piccole distillerie.

Raccomando quindi al ministro di studiare tutta l'economia possibile nelle spese di vigilanza.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Ho chiesto di parlare per assicurare l'onorevole Luzi che nelle disposizioni regolamentari che dovranno farsi per l'esecuzione della legge sarà limitata la vigilanza e quindi la spesa corrispondente, a ciò che è necessario, fino al limite necessario per garantire le finanze.

A questo scopo era diretto il mio emendamento all'articolo 6 il quale ha avuto il suffragio della Camera.

Certo, non è nei propositi del Governo di far pagare spese al di là del necessario.

Ad ogni modo la sua raccomandazione sta a provare la necessità da me già precedentemente ammessa che si ponga ogni cura a ridurre le spese a quelle che sono indispensabili per garantire le ragioni delle finanze.

Presidente. Se nessuno fa proposte metto a partito l'articolo 8.

(È approvato).

“ Art. 9. Nei locali delle fabbriche di 2ª categoria, ed in quelli per la rettificazione e trasformazione degli spiriti, la presenza di materie prime alcoliche, od alcoolizzabili, diverse da quelle dichiarate per la lavorazione, costituisce contrabbando ed è punito con multa dal doppio al decuplo della tassa corrispondente alla resa in alcool dell'intera quantità delle materie medesime. ”

(È approvato).

“ Art. 10. Con decreto reale saranno stabilite le norme per l'esecuzione della presente legge. ”

(È approvato).

“ Art. 11. Nella parte straordinaria del bilancio 1888-89 delle finanze sarà iscritta la somma di lire 100 mila, per le spese di vigilanza straordinaria dipendenti dall'esecuzione

della presente legge, in apposito capitolo con la denominazione:

“ Spese straordinarie di vigilanza per l'esecuzione della legge: disposizioni concernenti la fabbricazione degli alcool e dei vini. ”

(È approvato).

L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

Presentazione di un disegno di legge.

Crispi, presidente del Consiglio. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per la inasequstrabilità degli stipendi agli impiegati dei comuni e delle provincie.

Presidente. Do atto all'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e distribuito.

Ora si procederà alla votazione a scrutinio segreto sui seguenti tre disegni di legge già approvati per alzata e seduta.

1º Proroga del termine utile alla presentazione delle domande per gli effetti della legge 4 dicembre 1879;

2º Autorizzazione a 162 comuni di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti la media del triennio 1884-85-86;

3º Provvedimenti per la distillazione dell'alcool e per la fabbricazione dei vini.

Quartieri, segretario, fa la chiama.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione.

Invito i segretari a numerare i voti.

(I segretari Quartieri, Di San Giuseppe e Fortunato numerano i voti).

Proclamo il risultamento della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge:

Proroga del termine utile alla presentazione delle domande per gli effetti della legge 4 dicembre 1879.

Presenti e votanti 191

Maggioranza. 96

Voti favorevoli . . . 169

Voti contrari 22

(La Camera approva).

Risultamento della votazione sul disegno di legge:

Autorizzazione a 162 comuni di eccedere con

la sovrimposta ai tributi diretti la media del triennio 1884-85-86.

Presenti e votanti.	191
Maggioranza.	96
Voti favorevoli.	162
Voti contrari.	29

(La Camera approva).

Risultamento della votazione sul disegno di legge:

Provvedimenti per la distillazione dell'alcool e per la fabbricazione dei vini.

Presenti e votanti.	191
Maggioranza.	96
Voti favorevoli.	162
Voti contrari.	29

(La Camera approva).

Domani, alle 11, sono convocati tutti gli Uffici, alle 2 seduta pubblica.

La seduta termina alle 7.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Interpellanza del deputato Gabelli Federico al ministro dei lavori pubblici.

Discussione dei disegni di legge:

2. Modificazione alla legge 2 giugno 1887 sull'avanzamento dell'armata di mare. (123)

3. Modificazioni alla legge 3 dicembre 1878 sul riordinamento del personale della regia marina militare. — Istituzione di ufficiali del corpo reale equipaggi. (124)

4. Modificazioni alla legge 28 giugno 1885 sulla riserva navale. (151)

5. Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1888-89. (50)

6. Modificazioni alle leggi postali. (87)

8. Acquito di un terreno per la costruzione di un palazzo a Pechino per la regia legazione in Cina. (117)

8. Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1888-89. (53)

9. Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1888-89. (45)

10. Riforma della legge di pubblica sicurezza — Istituzione delle guardie di città. (86)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1888. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).

